

SINTESI DEI CONTENUTI ORDINANZE REGIONALI ADOTTATE AL 22.07.2020¹

ABRUZZO

Ordinanza n.9 del 18 marzo 2020: sospensione dei termini di pagamento delle rate dei mutui/prestiti facenti capo alle società regionali Abruzzo Sviluppo SpA e FIRA Spa.

Ordinanza n.11 del 20 marzo 2020: Istituzione delle Unità Speciali di continuità assistenziale ai sensi del D.L. 9 marzo 2020 n. 14.

Ordinanza n.13 del 22 marzo 2020: sulla gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza n.20 del 31 marzo 2020: garantita la mobilità alle Caritas Diocesane, alle Caritas Parrocchiali e agli enti gestori del terzo settore ad esse collegate al fine di proseguire nell'attività di quotidiana raccolta dei beni alimentari, di redistribuzione alle strutture che assistono i poveri e nello svolgimento del servizio di consegna a domicilio.

Ordinanza n. 24 del 3 aprile 2020: Assistenza sociosanitaria a pazienti con disturbi dello spettro autistico e loro famiglie.

Ordinanza n. 25 del 7 aprile 2020: disposizioni di carattere eccezionale e temporaneo sull'utilizzo dei buoni per la fruizione dei prodotti dietoterapici privi di glutine nella fase dell'emergenza COVID -19.

Ordinanza n. 38 del 16 aprile 2020 – Misure straordinarie per il contrasto ed il contenimento sul territorio regionale della diffusione del virus COVID-19 nell'ambito delle strutture penitenziarie e dei servizi territoriali afferenti alla giustizia minorile della Regione Abruzzo.

Ordinanza n. 39 del 18 aprile 2020 – I Direttori Generali delle ASL devono disporre affinché sia rispettato il vigente “Protocollo operativo per prelievo campioni biologici, comunicazione risultati test, ricognizione e predisposizione dati clinici e statistici”.

Ordinanza n. 41 del 20 aprile 2020 – indicazioni tecnico - organizzative di gestione dell'assistenza a pazienti con malattia rara nella situazione emergenziale da COVID-19, al fine di garantire uniformità degli standards e delle procedure, equità di accesso, responsabilizzazione e definizione dei ruoli di tutte le parti interessate; nell'Allegato A il “Percorso assistenziale dei pazienti con malattia rara”.

Ordinanza n. 43 del 20 aprile 2020:

- **inserite tra le prestazioni consentite le “vaccinazioni raccomandate secondo calendario nazionale vigente” in tutte le fasce di età;**
- per la durata dello stato di emergenza, si effettuerà la dispensazione attraverso le farmacie convenzionate pubbliche e private dei farmaci di fascia A necessari ai pazienti in regime di ADI, seguendo il canale della convenzionata, ad eccezione fatta per i farmaci del PHT attualmente in DPC, che continuano a seguire le modalità di distribuzione già in atto, previa prescrizione da parte dei medici di medicina generale con la ricetta dematerializzata;
- questi farmaci relativi ai pazienti in ADI sono contabilizzati separatamente dai farmaci erogati con i flussi ordinari della convenzionata e della distribuzione in nome e per conto;
- i Direttori Generali delle ASL devono porre in essere ogni utile iniziativa per procedere al recupero delle vaccinazioni obbligatorie eventualmente omesse, effettuando chiamata attiva e concordando l'orario ed il giorno in cui effettuare la vaccinazione, nel rispetto del principio del distanziamento sociale e garantendo la massima sicurezza nell'esecuzione delle vaccinazioni.

Ordinanza n. 48 del 24 aprile 2020- fino alla durata della emergenza Covid-19: sospeso il termine perentorio del 31 gennaio per la domanda di iscrizione nell'Elenco Territoriale delle Organizzazioni di volontariato di protezione civile regionale; le domande sono istruite dal Servizio regionale competente nel più breve tempo possibile, con il fine di poter consentire una celere iscrizione della Organizzazione che ha fatto richiesta e l'aggiornamento dell'Elenco territoriale, che deve avvenire a cadenza mensile, a partire dal mese di maggio 2020.

Ordinanza n. 53 del 3 maggio 2020: approvazione del Documento tecnico “Procedure per la gestione domiciliare di casi accertati o sospetti COVID-19”, Allegato n. 1) all'ordinanza; entro e non oltre 7

¹ Le ordinanze sono in ordine cronologico; le nuove ordinanze rispetto alla nota precedente sono evidenziate in celeste; i temi di interesse per il settore in giallo.

giorni dalla pubblicazione prevista l'istituzione, in ciascuna ASL della Regione Abruzzo, dell'Unità di Coordinamento dell'Assistenza Territoriale (UCAT).

Ordinanza n. 60 del 15 maggio 2020- dal 18 maggio:

- conferma delle attuali modalità di erogazione della assistenza sanitaria di base negli studi dei medici di medicina generale e dei pediatri di libera scelta nel rispetto di quanto disposto dal Ministero della Salute;
- restano ferme le disposizioni che consentono di continuare ad assicurare telematicamente o a distanza (telefono, mail) una parte delle attività connesse alle prescrizioni farmaceutiche;
- autorizzazione ai MMG/PLS a ripetere le prescrizioni di farmaci sottoposti a Piano Terapeutico per la durata dello stato di emergenza;
- ripresa delle visite medico legali in ambito assistenziale e delle attività ambulatoriali inerenti la medicina dello sport;
- **consentito il graduale ripristino della attività degli informatori scientifici dei farmaci o dei dispositivi medici sia presso le strutture del SSN che presso i MMG e i PLS, con le seguenti modalità:**
 - **l'attività di informazione scientifica relativa a farmaci e dispositivi può essere effettuata previo appuntamento con il medico interessato;**
 - **privilegiare l'informazione scientifica da remoto con modalità telematiche;**
 - **l'attività face to face può essere effettuata purchè nel rispetto delle misure precauzionali e di prevenzione del contagio da COVID-19;**
- individuazione di percorsi appropriati che garantiscano prestazioni di Assistenza protesica e integrativa improntate alla massima tutela dei soggetti fragili aventi diritto;
- affidamento alle ASL, per quanto espresso nel documento tecnico allegato e nel presente atto, della corretta attuazione delle procedure previste.

Ordinanza n. 62 del 20 maggio 2020:

- approvati i Protocolli di Sicurezza allegati alla presente: 1. per l'esercizio delle attività di ristorazione e bar; 2. per l'esercizio delle attività di produzione, commercializzazione e somministrazione di alimenti; 3. per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione e in spiaggia; 4. per l'esercizio delle attività ricettive alberghiere ed extralberghiere; 5. per l'esercizio delle strutture ricettive all'aria aperta, campeggi e villaggi turistici; 6. per l'esercizio delle attività dei rifugi; 7. per l'esercizio delle attività degli agriturismi; 8. per l'esercizio delle Autoscuole, Centri di Istruzione, Automobilistica, Scuole Nautiche e Studi di Consulenza Automobilistica; 9. per l'esercizio delle attività commerciali su aree pubbliche; 10. per l'esercizio delle attività commerciali in sede fissa; 11. per l'esercizio delle attività di acconciatore, estetista e tatuatore/piercer; 12. per sanificazione degli impianti aeraulici per la climatizzazione degli ambienti; 13. per le attività all'aria aperta, pesca amatoriale, allenamento e addestramento cani e cavalli, svolgimento in forma amatoriale di attività forestali; 14. per le attività di raccolta di funghi, tartufi ed erbe e frutti spontanei, nonché di caccia; 15. per i trasporti e la logistica; 16. per le attività sportive e motorie;
- consentite le attività economiche, produttive e sociali contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
- consentite le professioni della montagna;
- i soggetti che erogano le attività formative, accreditate e non, nonché coloro che realizzano prevalentemente attività rivolte ai minori, ove non altrimenti eseguibili se non in presenza, sono autorizzati ad eseguire/far eseguire gli interventi necessari alla predisposizione delle misure di prevenzione e contenimento del contagio finalizzati al prossimo riavvio delle attività stesse;
- le attività non specificamente sospese dalle disposizioni statali e regionali a partire dal 18 maggio 2020, e non indicate nelle Linee Guida adottate a livello nazionale con il DPCM 17 maggio 2020 e nei Protocolli di Sicurezza approvati con la presente, si svolgono nel rispetto delle Linee Guida relative alle attività più affini e comunque nel rispetto dell'obbligo di distanziamento di un metro tra le persone e delle prescrizioni del DPCM 17 maggio 2020;

- per le attività economiche, produttive e sociali non contemplate dalla presente Ordinanza trovano applicazione i Protocolli o le Linee Guida adottati a livello nazionale con il DPCM 17 maggio 2020.

Ordinanza n. 63 del 22 maggio 2020: dal 22 maggio, consentita la navigazione con unità da diporto; il luogo di partenza e quello di destinazione devono essere entrambi situati nella Regione Abruzzo; obbligatoria l'osservanza di tutte le misure e le norme di sicurezza per la tutela dal contagio e del distanziamento sociale, anche negli spostamenti per recarsi all'imbarcazione, sulle banchine e in porto (v. allegato).

Ordinanza n. 64 del 22 maggio 2020: dal 25 maggio consentita la ripresa e lo svolgimento dei tirocini extracurricolari nel territorio regionale in modalità di presenza, nell'ambito delle aziende (soggetti ospitanti) le cui attività produttive, industriali, commerciali, di servizi e sociali sono tra quelle autorizzate ad essere svolte, compatibilmente con l'andamento dell'epidemia e la tutela della salute dei tirocinanti.

Ordinanza n. 65 del 22 maggio 2020 - dal 23 maggio fino alla data finale dello stato di emergenza sanitaria:

- approvati i Protocolli di Sicurezza allegati alla presente ordinanza: 1. per gli uffici aperti al pubblico 2. per l'esercizio delle attività di musei, archivi e biblioteche, siti archeologici ed altri luoghi di cultura 3. per l'esercizio delle attività di manutenzione del verde 4. per l'esercizio dei parchi zoologici 5. per l'esercizio dei parchi avventura; consentite le attività economiche, produttive o sociali contemplate in questi Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute;
- consentite le professioni delle guide ambientali escursioniste.;
- consentito all'interno dei parchi acquatici eseguire gli interventi necessari finalizzati alla riapertura;
- gli artisti ed i musicisti possono riunirsi in luoghi chiusi al pubblico per effettuare le prove.

Ordinanza n. 66 del 27 maggio 2020: Disposizioni tecnico gestionali per il corretto smaltimento dei Dispositivi di Protezione Individuali (DPI), provenienti dalle attività economico-produttive.

Ordinanza n. 67 del 28 maggio 2020: per quanto riguarda i percorsi di formazione professionale e di istruzione, recepite le Linee di indirizzo per la tutela della salute e sicurezza di lavoratori e utenti degli Organismi Formativi, approvate il 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni, che individuano un set di elementi minimi operativi da applicare a tutte le tipologie di percorsi di istruzione e formazione professionale di competenza delle Regioni e delle Province Autonome; **dal 28 maggio** consentita pertanto la ripresa e lo svolgimento dei percorsi di formazione professionale e di istruzione, nella modalità in presenza e la ripresa e lo svolgimento dei tirocini curriculari connessi ai suddetti percorsi, svolti in contesti aziendali le cui attività produttive, industriali, commerciali, artigianali, di servizi e sociali siano ricomprese tra quelle autorizzate al riavvio.

Ordinanza n. 68 del 28 maggio 2020 - fino al 30 settembre: approvazione Protocollo di Sicurezza Sistemi e Impianti a Fune censiti sul territorio regionale.

Ordinanza n. 69 del 29 maggio 2020 – dal 29 maggio fino alla fine dell'emergenza: modifiche integrazioni del Protocollo di Sicurezza per l'esercizio delle attività ricreative di balneazione in spiaggia.

Ordinanza n. 70 del 7 giugno 2020 – dal 7 giugno 2020 fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvati i trentatré Protocolli di Sicurezza raccolti nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale; consentite le attività economiche, produttive o sociali contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute.

Ordinanza n. 71 dell'8 giugno 2020 – dall'8 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvato il Piano Territoriale "Protocollo operativo per la prevenzione, il contrasto e il contenimento dell'emergenza epidemiologica da COVID-19 – **Ripresa Attività Servizi Socioassistenziali** – Fase 2", allegato alla presente ordinanza, per la ripresa graduale delle attività e dei servizi sociali di carattere assistenziale, socio-educativo, nonché di quelli erogati presso il domicilio, presso i centri semiresidenziali per persone con disabilità qualunque sia la loro denominazione, a carattere socio assistenziale, socio-educativo, polifunzionale, socio-occupazionale, presso i centri diurni per anziani, i servizi per l'infanzia, minori ed adolescenti, servizi e attività rivolti

alle persone a rischio esclusione sociale e povertà. Per le attività e i servizi sociali non contemplati dalla presente Ordinanza trovano applicazione i Protocolli o le Linee Guida adottati a livello nazionale.

Ordinanza n. 72 del 9 giugno 2020 – dal 9 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvato il Protocollo di Sicurezza per i Centri e i Circoli Sportivi allegato alla presente ordinanza; consentite le attività sportive contemplate nell'allegato Protocollo.

Ordinanza n. 73 del 10 giugno 2020 – dal 10 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvate le disposizioni operative per l'accesso degli studenti nelle residenze universitarie.

Ordinanza n. 74 del 14 giugno 2020 – dal 15 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: approvati i Protocolli di Sicurezza raccolti nel documento allegato alla presente, che ne forma parte integrante e sostanziale (a pag.283 l'attività degli informatori scientifici) e che sostituisce integralmente l'omonimo allegato all'Ordinanza n. 70; consentite le attività economiche, produttive o ricreative contemplate negli allegati Protocolli di Sicurezza, nel rispetto delle condizioni ivi contenute.

Ordinanza n. 75 del 19 giugno 2020 – dal 19 giugno per la tutta durata dello stato di emergenza: revocato il divieto di accedere alle Comunità terapeutiche da parte di familiari; revocato il divieto di accedere alle strutture sociosanitarie da parte di familiari e conoscenti; approvata la Procedura per la riapertura ai visitatori delle strutture eroganti, in regime residenziale, prestazioni sanitarie e/o sociosanitarie (allegato 1); revocata la sospensione dei trasferimenti di salma; proroga sino al 31/07/2020 di tutte le esenzioni dalla compartecipazione alla spesa sanitaria in scadenza o scadute dal 01/03/2020.

Ordinanza n. 76 del 20 giugno 2020:

- recepitata la Circolare n.11408 del 01.06.2020 “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID19”, con la quale il Ministero della Salute ha emanato le linee di indirizzo finalizzate alla riattivazione in sicurezza dei servizi socio-sanitari ridotti o sospesi a causa dell'emergenza COVID-19 ed al progressivo ripristino della totalità dei livelli essenziali di assistenza, specificando che le indicazioni per evitare la diffusione del virus SARS-CoV-2 riguardano tutte le attività sanitarie pubbliche, private, accreditate e non accreditate;
- disposto lo svolgimento regolare delle attività, secondo le modalità descritte nell'allegato 1, da tenersi in maniera appropriata ed in sicurezza, oltre che in tempi progressivamente congrui, sia per le nuove richieste che per il recupero delle prestazioni ed attività sospese o ridotte nel periodo di lockdown;
- le Aziende Sanitarie e le Direzioni Sanitarie delle strutture devono provvedere alla preparazione di un piano di revisione dell'offerta e di recupero dei pazienti, da comunicare, entro 30 giorni dalla pubblicazione del presente atto, al competente Dipartimento Sanità;
- le Aziende Sanitarie e gli erogatori privati devono pianificare direttive di governance per riorganizzare e garantire l'accesso completo ai servizi sanitari;
- attribuiti alla responsabilità delle Direzioni Aziendali e delle strutture private autorizzate e/o accreditate: l'estensione dell'esecuzione del test diagnostico molecolare per SARS-CoV-2 ai pazienti che devono sottoporsi a pratiche anestesiolgiche profonde e/o procedure invasive erogate in regime ambulatoriale; l'obbligo di dotarsi di un proprio regolamento per l'accesso degli utenti autorizzati a circolare nella struttura; in linea generale l'accesso delle persone alla struttura sanitaria deve essere consentito solo a chi ne ha effettiva necessità, tenendo conto dei volumi di afflusso ed in modo da evitare gli assembramenti, privilegiando, quanto più possibile, l'accesso alle prestazioni sanitarie previa prenotazione.

BASILICATA

Ordinanza n. 13 del 31 marzo 2020: sino **31 luglio** nuove modalità di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti urbani a seguito dell'emergenza epidemiologica.

Ordinanza n. 27 del 14 giugno 2020 – dal 15 giugno al 14 luglio: adottate le "linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni l'11 giugno 2020 e recepite dal DPCM 11 giugno 2020.

- consentito l'accesso dei minori alle aree giochi attrezzate nei parchi, giardini pubblici e ville, assieme ai familiari o di altro accompagnatore adulto responsabile, per svolgere attività ludica o ricreativa all'aperto;
- consentito l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, fermo il rispetto del divieto di assembramento nonché della distanza interpersonale di almeno un metro;
- consentita la ripresa dei servizi per la prima infanzia (3-36 mesi) per bambini e adolescenti (di età 0-17) per lo svolgimento di attività ludico, ricreative ed educative anche non formali e attività sperimentali di educazione, al chiuso o all'aperto;
- consentite le attività delle sale slot, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e attività analoghe;
- consentita la ripresa degli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, spettacoli di intrattenimento in genere e in altri spazi anche all'aperto, anche viaggianti;
- consentita la ripresa delle attività delle sagre, delle fiere e degli altri eventi e manifestazioni locali assimilabili, nonché dei grandi eventi fieristici, delle attività congressuali o convegnistiche anche aziendali e degli altri eventi ad essi assimilabili;
- **dal 19 giugno** consentita la ripresa delle attività che hanno luogo in discoteche, sale da ballo e altri locali assimilabili, limitatamente alle attività musicali;
- consentita l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere, svolta presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, centri natatori, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture, pubbliche e private, ove si svolgono le attività dirette al benessere dell'individuo attraverso l'esercizio fisico;
- consentiti, a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico, gli eventi e le competizioni sportive riconosciuti di interesse nazionale;
- consentito lo svolgimento di ricevimenti nell'ambito di cerimonie ed eventi assimilabili, ivi compresi i congressi e meeting aziendali;
- consentita la ripresa delle attività formative in presenza e delle altre attività assimilabili, effettuate da soggetti pubblici e privati, ivi compreso l'esercizio di stage e tirocini extracurricolari, i percorsi di formazione continua o superiore nell'ambito del sistema educativo regionale, i percorsi di educazione degli adulti e formazione permanente, i percorsi formativi in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, i percorsi e i corsi di formazione linguistica, musicale, e i corsi hobbistici e le attività assimilabili anche presso circoli culturali e ricreativi;
- le attività turistiche e le strutture ricettive alberghiere, extralberghiere e le attività ad esse assimilate, sono tenute a mantenere per un periodo di almeno 14 giorni l'elenco dei soggetti provenienti da altre regioni o dall'estero alloggiati presso le medesime strutture;
- dal 17 giugno garantiti tutti i servizi minimi essenziali di Trasporto pubblico locale e rimodulazione degli stessi;
- le attività già ammesse sono soggette alle "linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate l'11 giugno 2020 dalla Conferenza delle Regioni allegate al DPCM 11 giugno 2020 e alla presente ordinanza;
- per quanto non espressamente disciplinato dalla presente ordinanza, si fa rinvio alle disposizioni del DPCM 11 giugno 2020 e relativi allegati.

Ordinanza n. 28 del 1° luglio 2020: piccole modifiche alla precedente Ordinanza n.27.

Ordinanza n. 29 del 10 luglio 2020 - dal 10 luglio al 31 luglio:

- tutte le persone fisiche che fanno ingresso o rientro in Regione Basilicata, tramite qualsiasi mezzo di trasporto pubblico o privato, provenienti da paesi diversi da quelli di cui all' allegato 1, devono comunicarlo immediatamente al proprio medico di medicina generale (MMG) ovvero pediatra di libera scelta (PLS) o al numero verde appositamente istituito dalla Regione 800996688 ovvero tramite registrazione su apposita piattaforma informatica "Registra COVID" presente sulla home page del sito internet della Regione Basilicata www.regione.basilicata.it, indicando luogo di provenienza, luogo di destinazione principale,

periodo di soggiorno, recapiti telefonici, e sono sottoposte all'obbligo di osservare la misura della permanenza domiciliare fiduciaria per un periodo di quattordici giorni presso l'abitazione, dimora o luogo di soggiorno preventivamente indicata nella medesima comunicazione, con divieto di contatti sociali, spostamenti o viaggi, e di rimanere raggiungibili per le attività di sorveglianza (All.1);

- consentita la ripresa degli sport di contatto e di squadra, nel rigoroso rispetto delle misure precauzionali del documento allegato, come integrate dalle "Linee guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto" (all. 2, 3 e 4) elaborate dalla Taskforce Coronavirus della Regione;
- le misure precauzionali definite nelle "linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" di cui al DPCM 11 giugno 2020, relative allo svolgimento dei ricevimenti nell'ambito di cerimonie ed eventi assimilabili, sono integrate dalle "Linee guida sulle 13 misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi analoghi in Basilicata", elaborate dalla Task-Force Coronavirus della Regione (all. 5,6 e 7).

Ordinanza n. 30 del 17 luglio 2020 – dal 17 al 31 luglio:

- adottate le "Linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome il 9 luglio 2020 e recepite dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 14 luglio 2020 che ha prorogato le misure di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 sino al 31 luglio 2020;
- dalla data di entrata in vigore della presente ordinanza le attività già ammesse in base alle precedenti ordinanze sono soggette al puntuale rispetto delle misure di sicurezza di cui alle "linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative" allegata alla presente ordinanza (Allegato 1);
- confermate le "Linee guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di attività sportive e sport di contatto", nonché le "Indicazioni sugli impianti di ventilazione/climatizzazione in strutture comunitarie non sanitarie e in ambienti domestici in relazione alla diffusione del virus SARS-CoV2" e le previsioni della "Guida per la prevenzione della contaminazione da Legionella negli impianti idrici di strutture turistico recettive, e altri edifici ad uso civile e industriale non utilizzati durante la pandemia COVID-19" ; le "Linee guida sulle misure minime per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza di ricevimenti per cerimonie ed eventi analoghi in Basilicata";
- le attività di trasporto pubblico locale continuano ad essere esercitate nella stretta osservanza delle misure di sicurezza di cui all'allegato 2 del DPCM 14 luglio 2020, allegato alla presente ordinanza (Allegato 2).

CALABRIA

Ordinanza n. 8 del 16 marzo 2020: costituzione di una Task Force Operativa Covid-19.

Ordinanza n. 20 del 27 marzo 2020: Attività di screening Covid-19/SARS-Cov-2 a operatori sanitari e monitoraggio strutture residenziali.

Ordinanza n. 26 dell'8 aprile 2020 – fino a nuovo provvedimento: integrazione della Task Force Operativa COVID- 19 che opera a diretto supporto dell'Unità di Crisi Regionale.

Ordinanza n. 35 del 24 aprile 2020 – dal 27 aprile: consentite le prestazioni specialistiche ambulatoriali presso le strutture private accreditate e private autorizzate nonché presso gli studi medici professionali; le sedute di vaccinazione devono essere garantite con le adeguate precauzioni e contingentazioni.

Ordinanza n. 43 del 17 maggio 2020 - dal 18 maggio:

- le funzioni religiose con la partecipazione di persone, si svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni;
- **dal 20 maggio**, consentite le attività relative agli Stabilimenti Balneari e Spiagge;

- **dal 25 maggio**, consentite attività sportiva di base e attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale;
- **dal 15 giugno** consentito l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, al chiuso o all'aria aperta.

Ordinanza n. 44 del 18 maggio 2020 - Disposizioni riguardanti la ripresa delle attività sanitarie:

- consentita **dal 25 maggio** l'erogazione di tutte le prestazioni di ricovero – ivi comprese quelle con classe di priorità B, C e D - presso le strutture pubbliche, private accreditate e private autorizzate;
- consentita **dal 25 maggio** la ripresa dell'attività intramoenia, precedentemente sospesa;
- le prestazioni da erogarsi devono rispettare le misure minime fissate in allegato 1 alla presente Ordinanza, che ne è parte integrante. Resta obbligatorio, l'uso delle mascherine a protezione delle vie aeree, per tutti i soggetti, ad eccezione di quelli esentati dalla legge, che si rechino presso le Strutture Sanitarie e comunque nelle situazioni in cui la distanza interpersonale non sia garantita.

Ordinanza n. 45 del 20 maggio 2020: Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza n. 46 del 27 maggio 2020: disposizioni in materia di trasporto pubblico.

Ordinanza n. 47 del 27 maggio 2020: Disposizioni in merito alla campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di vaccinazione anti-pneumococcica per la stagione 2020-2021

- obbligo di vaccinazione antinfluenzale per le seguenti categorie di persone: a) Soggetti di età ≥ 65 anni; b) Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio delle strutture di assistenza, anche se volontario;
- l'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini e deve essere assolto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica;
- la mancata vaccinazione per i medici e il personale sanitario non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'adozione degli opportuni provvedimenti connessi allo svolgimento della mansione lavorativa;
- forte raccomandazione a sottoporre alla vaccinazione antinfluenzale tutte le persone nella fascia d'età $\geq 60 < 65$ anni, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Medici di Medicina Generale;
- forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra ≥ 6 mesi e ≤ 6 anni ad essere sottoposti alla vaccinazione antinfluenzale, con potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;
- rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i soggetti di età ≥ 65 anni;
- viene dato mandato al Settore n. 9 del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie, per la realizzazione di una adeguata attività di comunicazione e informazione per la campagna vaccinale 2020-2021, anche prevedendone l'inserimento nel Piano Regionale della Prevenzione e monitorando costantemente lo stato dell'arte.

Ordinanza n. 48 del 27 maggio 2020: dal 3 giugno, le strutture socioassistenziali semiresidenziali per minori, disabili e anziani potranno riattivare le attività secondo le determinate indicazioni.

Ordinanza n. 50 dell'11 giugno 2020: individuati quali soggetti Delegati del Presidente della Regione Calabria - nella sua qualità di Soggetto Attuatore: il dott. Antonio Belcastro ed il dott. Fortunato Varone. I soggetti Delegati: a) coadiuvano il Presidente della Regione nella gestione dell'emergenza in corso; b) operano con il supporto delle Direzioni Generali dei Dipartimenti regionali ed in particolare, in stretto raccordo con il Dirigente Generale del Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie; c) si avvalgono, per la gestione delle proprie attività, delle strutture afferenti al Dipartimento Tutela della Salute e Politiche Sanitarie ed all'U.O.A. Protezione Civile; d) predispongono le proposte degli atti contingibili e urgenti e gli ulteriori provvedimenti connessi alla

gestione dell'emergenza COVID-19; e) adottano ogni azione di programmazione, prevenzione e monitoraggio, per assicurare la possibilità di interventi tempestivi ed efficaci per la gestione emergenziale di carattere sanitario e di quanto conseguentemente connesso, anche attraverso l'utilizzo di risorse comunitarie e nazionali all'uopo allocate sui rispettivi programmi ed in coerenza con gli stessi e con la normativa nazionale e comunitaria di riferimento; f) predispongono i provvedimenti connessi all'emergenza COVID-19 e gli adempimenti di cui agli artt. 1 e 2 del D.L. 34/2020.

Ordinanza n. 51 del 13 giugno 2020:

- consentiti - a porte chiuse ovvero all'aperto senza la presenza di pubblico - gli eventi e le competizioni sportive, riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni;
- **dal 19 giugno** consentito lo svolgimento delle attività che abbiano luogo in sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, lo svolgimento di fiere e congressi e le attività di sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot; (sospendi gli eventi che implicino assembramenti in spazi chiusi o all'aperto quando non è possibile assicurare il rispetto delle condizioni di cui al DPCM 11 giugno 2020);

Ordinanza n. 53 del 2 luglio 2020: dal 6 luglio consentita la ripresa degli sport di contatto e squadra.

Ordinanza n. 54 del 3 luglio 2020: Urgenti misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani.

Ordinanza n. 55 del 16 luglio 2020 – fino al 31 luglio:

- approvato il documento della Conferenza della Regioni del 9 luglio 2020 contenente le “Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative” aggiornate, riportate in allegato 1 al DPCM 14 luglio 2020 e ritenute misure minime necessarie per consentire lo svolgimento di tali attività, che sostituiscono quelle precedentemente approvate con Ordinanza n. 51/2020 e quelle in allegato 9 al DPCM 11 giugno 2020;
- approvato il documento contenente le “Linee di indirizzo per la progressiva riattivazione delle attività programmate considerate differibili in corso di emergenza da COVID-19”;
- resta vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obbligo del rispetto delle misure igieniche, delle norme sulla distanza interpersonale e dell'uso delle mascherine o altra protezione a copertura di naso e bocca, in tutti i luoghi chiusi e nei luoghi all'aperto nelle circostanze in cui la distanza interpersonale non possa essere rispettata; esentati dall'obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie, i bambini sotto i sei anni e i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina, ovvero i soggetti che interagiscono con i predetti;
- confermati: a. l'obbligo del censimento delle persone fisiche in entrata nel territorio regionale; b. il divieto di ingresso e spostamento nel territorio regionale alle persone sottoposte alla misura dell'isolamento domiciliare fino all'accertamento della guarigione. Il divieto vige anche per i soggetti con infezione respiratoria in atto o con febbre (maggiore di 37,5° C), i quali devono rimanere presso il proprio domicilio, prendendo contatto con il proprio medico curante; c. il divieto d'ingresso e il transito nel territorio regionale alle persone che nei quattordici giorni antecedenti hanno soggiornato o transitato nei Paesi elencati all'art. 1 comma 1 dell'Ordinanza del Ministro della Salute del 9 luglio 2020, ed in quelli successivamente indicati dallo stesso Ministro; d. le limitazioni di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 giugno 2020 e le misure da adottarsi nei confronti delle persone fisiche provenienti da Stati o territori esteri diversi da quelli di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 giugno 2020, quali l'obbligo di quarantena domiciliare precauzionale con sorveglianza sanitaria, secondo le modalità già fissate dalla regolamentazione nazionale e dalla regolamentazione regionale, nonché con l'esecuzione del tampone rino-faringeo alle persone fisiche interessate; e. lo screening da proporre quale attività preventiva ad un congruo numero di soggetti censiti sul portale www.rcovid19.it, raggiungibile anche dalla pagina emergenzacovid.regione.calabria.it, inclusi coloro che abbiano espresso in sede di censimento la volontà di aderire, da effettuarsi presso postazioni fisse specificamente

individuare, eventualmente anche presso gli aeroporti e le principali stazioni ferroviarie, sulla base delle evidenze acquisite dai Dipartimenti di Prevenzione delle Aziende Sanitarie Provinciali, ovvero al domicilio del soggetto in arrivo sul territorio regionale.

Ordinanza n. 56 del 22 luglio 2020: Ulteriori misure per assicurare la corretta gestione dei rifiuti urbani anche correlate alla prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19

CAMPANIA

Ordinanza n.50 del 22 maggio 2020 - dal 23 maggio al 31 luglio: consentita attività stabilimenti balneari; l'attività di noleggio biciclette, scooter, ecc; l'attività di nautica da diporto su mezzi privati; **dal 25 maggio** consentito l'esercizio degli zoo comunali.

Ordinanza n.51 del 24 maggio 2020 - dal 25 maggio al 31 luglio: consentito l'esercizio delle attività ricettive nelle strutture alberghiere e complementari con osservanza misure di cui all'allegato 1; consentita l'attività delle piscine nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 2; consentita l'attività delle palestre nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 3.

Ordinanza n.52 del 26 maggio 2020 – fino al 31 luglio:

- **dal 27 maggio:** consentita attività dei centri termali e centri benessere, delle piscine di acqua di mare;
- **dal 28 maggio:** consentita attività dei circoli culturali e ricreativi, di formazione professionale, dei parchi tematici anche acquatici;
- **approvate le misure precauzionali per l'esercizio dell'attività degli informatori scientifici (all.6), identiche** alle linee guida Conferenza Regioni del 25 maggio;
- modificati gli allegati della precedente ordinanza n.51.

Ordinanza n.55 del 5 giugno 2020 – fino al 31 luglio:

- **dal 5 giugno,** consentita la ripresa delle attività: guide turistiche e rifugi montani, aree gioco per bambini e ludoteche e servizi per l'infanzia e l'adolescenza, cinema all'aperto, drive in e spettacoli all'aperto, attivazione di corsi di lingue, di laboratori di formazione e altre attività formative o ricreative presso i circoli culturali e ricreativi, l'attivazione delle piscine condominiali;
- **dall'8 giugno,** è consentita la ripresa delle seguenti attività: feste di matrimonio e altre cerimonie e organizzazione di meeting e congressi;
- l'Unità di Crisi regionale dovrà elaborare un Protocollo recante misure per la riapertura in sicurezza delle sale da gioco autorizzate e consimili, in tempo utile alla riapertura a partire dal 15 giugno, nonché per lo svolgimento di sagre e fiere.

Ordinanza n.56 del 12 giugno 2020 – fino al 31 luglio:

- **dal 12 giugno,** consentita la ripresa delle attività delle discoteche e locali consimili, limitatamente alle attività di intrattenimento musicale, bar e ristorazione, ove previste, e fermo restando il divieto di ballo, sia al chiuso sia all'aperto; consentita la riattivazione di corsi di lingue, di laboratori e di altre attività formative o ricreative presso gli enti autorizzati, nel rispetto del protocollo all. 2; integrate le misure di sicurezza (all. 1);
- **dal 15 giugno,** consentita la riapertura delle attività delle sale gioco e scommesse e delle sale bingo, purché nel rigoroso rispetto delle misure di sicurezza; consentito lo svolgimento delle attività di cinema, teatri e spettacoli dal vivo, nel rispetto delle misure all. 3; la fruizione delle spiagge libere è consentita nel rispetto del documento all. 4;
- **dal 1° luglio** consentito lo svolgimento di attività congressuali, purché nel rispetto delle misure di sicurezza;
- **dal 16 giugno** dato mandato alle AASSLL di effettuare controlli a campione della temperatura corporea dei viaggiatori, nonché di praticare test diagnostici in caso di temperatura superiore a 37,5 ovvero in presenza di sintomi, anche lievi, compatibili con il virus COVID-19.

Ordinanza n.59 del 1° luglio 2020 - dal 1° luglio al 31 luglio:

- prorogato il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, dopo le ore 22,00 da parte di qualsiasi esercizio commerciale nonché con distributori automatici;
- dalle ore 22,00 alle ore 6,00 divieto di consumo di bevande alcoliche, di qualsiasi gradazione, nelle aree pubbliche ed aperte al pubblico, ivi comprese le ville e i parchi comunali;

- revocato il limite di utilizzo dei posti sui mezzi da diporto privati;
- mandato all'Unità di Crisi regionale di aggiornare le Linee guida a tutt'oggi vigenti relative alle misure precauzionali sui mezzi di trasporto locale;
- consentiti gli spettacoli e le performance delle bande musicali, esclusivamente in postazione fissa, purché nella stretta osservanza delle misure precauzionali;
- **dal 4 luglio**, consentita l'attività di ballo nelle discoteche e locali consimili, entro i limiti e nella stretta osservanza delle misure precauzionali;
- **dal 6 luglio**, consentiti gli sport di contatto, nella stretta osservanza delle misure precauzionali;
- **dal 10 luglio**, consentito lo svolgimento di sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni locali assimilabili;
- aggiornate le misure precauzionali relative alle attività delle sale gioco e scommesse.

Ordinanza n.60 del 4 luglio 2020 - dal 4 luglio al 31 luglio:

- disposizioni in tema di screening presso le Aziende agricole, della filiera agroalimentare e delle altre filiere che prevedono l'utilizzo di lavoratori stagionali di nazionalità straniera;
- aggiornamento delle linee guida per il trasporto marittimo.

Ordinanza n.61 dell'8 luglio 2020 – dall'8 luglio al 31 luglio:

- obbligo ai soggetti che utilizzano mezzi di trasporto, di linea e non di linea, di indossare correttamente i dispositivi di protezione individuale in tutte le aree terminal (ivi compresi banchine, moli e binari) nonché all'ingresso e a bordo dei mezzi di trasporto, durante tutto il tragitto;
- fatto obbligo agli esercenti attività di trasporto di vietare l'ingresso a bordo dei passeggeri che non indossino la mascherina e di adottare misure idonee ad evitare assembramenti sui mezzi, fino al completo deflusso dei passeggeri;
- con riferimento alle disposizioni dell'art.4, comma 3, del DPCM 11 giugno 2020, in tema di ingressi nel territorio nazionale da aree extra Schengen e di spostamenti da e per gli Stati diversi da quelli previsti dall'art.6, comma 1, si dà mandato alle AASSLL competenti e all'Istituto Zooprofilattico di effettuare controlli sanitari su tutti i cittadini italiani e stranieri che facciano ingresso nel territorio regionale dalle aree extra Schengen e dagli altri Stati non contemplati dall'art.6, comma 1 del DPCM 11 giugno 2020.

Ordinanza n.62 del 15 luglio 2020 – dal 15 al 31 luglio:

Consentita l'attività di corsi di lingue, laboratori e altre attività formative o ricreative, sale gioco, bingo, cinema, teatri, spiagge, sale da ballo, sport di contatto, sagre e fiere, attività congressuali, nel rispetto delle misure di sicurezza già individuate. Resta fermo il divieto di vendita con asporto di bevande alcoliche dopo le 22:00. Obbligo di mascherina sui mezzi di trasporto pubblici.

EMILIA ROMAGNA

Decreto n. 53 del 2 aprile 2020: proroga la durata dell'incarico del Dott. Sergio Venturi come commissario emergenza Covid-19 sino al **31 luglio 2020**.

Ordinanza n. 74 del 30 aprile 2020 – dal 4 maggio:

- consentita l'attività di allevamento e di addestramento di animali;
- consentita la riapertura dei cimiteri, di parchi e giardini e delle biblioteche per la sola attività di prestito, assicurando che la consegna e la restituzione dei volumi avvenga con modalità idonee ad evitare qualsiasi rischio di contagio.

Decreto n. 82 del 17 maggio 2020 – dal 18 maggio:

- obbligatorio l'uso delle mascherine nei locali aperti al pubblico e anche nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di un metro;
- consentite le seguenti attività: commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche e agenzie di servizi nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale (all. n.1); servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali, che prevedono l'asporto e il consumo sul posto nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale (all. n.2); servizi alla persona (all. n.3); attività ricettive alberghiere (all. n.4); strutture ricettive all'aria aperta, (all. n.5); attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;

- tirocini extracurricolari a mercato, ferma restando la possibilità di avviare o proseguire il percorso formativo con modalità a distanza;
- i servizi di trasporto pubblico dovranno rimodulare l'offerta in considerazione della riapertura di ulteriori attività produttive nel territorio emiliano-romagnolo in funzione delle nuove prescrizioni dettate dall'emergenza; le Società di trasporto ferroviario e automobilistiche sono tenute all'applicazione di quanto previsto agli Allegati 8 e 9 del DPCM del 26 aprile 2020 e alla Circolare del Ministero della Salute del 29 aprile 2020;
 - a decorrere **dal 25 maggio 2020** consentite le seguenti attività: stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, (all. n. 6); attività sportiva di base e attività motoria, anche in forma di allenamento collettivo di squadra, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, ovvero presso altre strutture, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; attività corsistiche previa adozione di specifico protocollo regionale; attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali; attività dei parchi tematici, parchi divertimento, e luna park, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento; attività ricettive extralberghiere e altre tipologie ricettive, previa adozione di specifico protocollo regionale; dette strutture possono comunque esercitare l'attività dal 18 maggio 2020 nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali;
 - a decorrere **dall'8 giugno 2020** sono consentite le attività dei centri estivi e per i minori di età superiore ad anni tre, previa adozione di specifico protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

Decreto n. 84 del 21 maggio 2020 – dal 23 maggio:

- consentite le attività degli stabilimenti balneari, nel rispetto delle indicazioni tecniche e operative definite dallo specifico protocollo regionale, allegato n. 6 all'ordinanza approvata con decreto n. 82 del 17 maggio 2020;
- per la ripresa dell'attività sportiva di base e per l'attività motoria, adozione dei seguenti protocolli regionali: "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza palestre e palestre che promuovono salute in EmiliaRomagna" (all. n. 1); "Protocollo di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 in relazione allo svolgimento in sicurezza piscine in Emilia-Romagna"(all. n. 2).

Decreto n. 87 del 23 maggio 2020:

- adozione per la ripresa dell'attività corsistica, dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, delle attività ricettive extralberghiere, dei parchi tematici e luna park di specifici protocolli regionali, allegati al presente decreto;
- **dal 25 maggio** consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza la parte pratica prevista dal percorso formativo, secondo le disposizioni dell'allegato n. 5;

Decreto n. 94 del 30 maggio 2020 – dal 31 maggio: consentita l'attività dei servizi di trasporto pubblico funiviario; consentita l'attività dei centri termali e dei centri benessere; cessazione del divieto di abbruciamento del materiale vegetale di risulta dei lavori forestali e agricoli.

Decreto n. 98 del 6 giugno 2020:

- **dall'8 giugno:** consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività di formazione la possibilità di realizzare in presenza tutte le attività formative, secondo le disposizioni dettate dalle "linee guida regionali per la Formazione professionale"; consentito lo svolgimento delle prove per gli spettacoli dal vivo all'interno di teatri;
- **dal 15 giugno:** consentite le attività dei cinema, dei circhi, degli spettacoli dal vivo e dei set cinematografici secondo le disposizioni dettate dalle "Linee guida regionali per cinema, circhi e spettacoli dal vivo" allegato n. 1; **consentiti i congressi, i convegni e gli eventi**

assimilabili, secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per congressi, convegni ed eventi assimilabili” allegato n. 2;

- adozione delle “Linee guida per la gestione da parte di tutte le pubbliche amministrazioni e le aziende ed enti del SSR delle procedure concorsuali e selettive nella fase 2 dell'emergenza COVID-19” per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni (allegato n. 3);
- adozione del “Protocollo di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19, nel settore delle autoscuole, scuole nautiche e studi di consulenza automobilistica” per lo svolgimento delle attività delle scuole guida, delle scuole nautiche e degli studi di consulenza automobilistica (allegato n. 4);
- a parziale modifica dei protocolli regionali allegati alle precedenti ordinanze, le misure inerenti microclima, impianti di condizionamento e funzione di ricircolo, sono sostituite dalla seguente disposizione: “Favorire il ricambio d’aria negli ambienti interni. In ragione dell’affollamento e del tempo di permanenza degli occupanti, dovrà essere verificata l’efficacia degli impianti al fine di garantire l’adeguatezza delle portate di aria esterna secondo le normative vigenti. In ogni caso, l’affollamento deve essere correlato alle portate effettive di aria esterna. Per gli impianti di condizionamento, è obbligatorio, se tecnicamente possibile, escludere totalmente la funzione di ricircolo dell’aria. In ogni caso vanno rafforzate ulteriormente le misure per il ricambio d’aria naturale e/o attraverso l’impianto, e va garantita la pulizia, ad impianto fermo, dei filtri dell’aria di ricircolo per mantenere i livelli di filtrazione/rimozione adeguati. Se tecnicamente possibile, va aumentata la capacità filtrante del ricircolo, sostituendo i filtri esistenti con filtri di classe superiore, garantendo il mantenimento delle portate. Nei servizi igienici va mantenuto in funzione continuata l’estrattore d’aria”.

Decreto n. 109 del 12 giugno 2020:

- **dal 15 giugno** consentite le attività delle sagre, delle manifestazioni fieristiche con qualifica locale ed eventi assimilabili secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per manifestazioni fieristiche con qualifica locale, sagre ed eventi assimilabili” allegato n. 1 del presente Decreto; consentite le attività delle cerimonie secondo le disposizioni dettate dalle Linee guida regionali per cerimonie” allegato n. 2; consentite le attività delle sale giochi e delle aree giochi per bambini secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida regionali per aree gioco bambini” allegato n. 3;
- **dal 19 giugno** consentite le attività delle discoteche secondo le disposizioni dettate dalle “Linee guida per discoteche” allegato n. 4;
- adottate le “Indicazioni per l’accesso di visitatori ed operatori esterni alle strutture residenziali per anziani e disabili” allegato n. 5;
- non ammesse le attività per le quali non è possibile garantire puntuale e accurata sanificazione dei materiali e/o distanza minima di 1 metro o per le quali sono previsti espressi divieti da parte di disposizioni nazionali; vietato mettere a disposizioni giornali e riviste per un uso promiscuo da parte della clientela;
- per cinema, circhi e spettacoli dal vivo: gli spettatori devono indossare la mascherina dall’ingresso fino al raggiungimento del posto, incluso il momento del deflusso; il numero massimo di spettatori è determinato dal numero di spettatori della capienza autorizzata per ciascuna sala, cinema, teatro, circo, auditorium, arena, ecc.;
- con successiva ordinanza saranno disciplinate le linee guida da rispettare ai fini della ripresa delle attività delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse a far data dal 19 giugno 2020;
- con successiva ordinanza saranno disciplinate le linee guida da rispettare ai fini della ripresa delle attività degli eventi fieristici all’interno dei quartieri fieristici a far data dal 15 luglio 2020.

Decreto n. 111 del 15 giugno 2020: dal **22 giugno**, consentite le attività estive per i bambini di età inferiore ai 3 anni secondo le disposizioni dettate dal “Protocollo regionale per avvio di attività estive

specificamente dedicate a bambine e bambini dai 9 ai 36 mesi di età”, allegato alla presente ordinanza.

Decreto n. 113 del 17 giugno 2020: dal **22 giugno** consentite le attività dei centri diurni per anziani secondo le disposizioni dettate dalle “Indicazioni operative per la riapertura in sicurezza e la ripresa graduale della attività nei Centri diurni per anziani” allegato n. 1 al presente Decreto; dal 22 giugno consentito l’accesso di nuovi utenti alle strutture residenziali per anziani e disabili secondo le disposizioni dettate dalle “Indicazioni per l’accesso degli utenti alle strutture residenziali per anziani e disabili” allegato n. 2; adottate le “Linee guida regionali per le attività didattiche e turistiche in Aree naturali protette” allegato n. 3; adottate per la ripresa dell’attività delle sale slot, sale bingo e sale scommesse, le “Linee guida regionali per sale slot, sale bingo e sale scommesse” Allegato n. 4.

Decreto n. 119 del 25 giugno 2020: disposizioni circa le conseguenze del blocco delle attività riguardo al servizio di gestione rifiuti.

Decreto n. 120 del 25 giugno 2020: dal 26 giugno consentita la ripresa del trasporto a pieno carico, limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati; adottate le “Linee guida regionali per ippodromi”; nuove disposizioni sulle piscine in merito al distanziamento nelle vasche e aree pertinenti nonché nel solarium.

Decreto n. 137 del 3 luglio 2020: adozione delle “Linee guida regionali per l’organizzazione di fiere con qualifica regionale, nazionale e internazionale che si realizzano all’interno dei quartieri fieristici, di eventi congressuali e di grandi eventi che si realizzano in spazi interni” (allegato n. 1 del presente decreto); **dal 4 luglio:** consentite le attività dei soggiorni di vacanza, dei servizi residenziali in strutture che ospitano una o più comunità di ragazzi tra i 3 e i 17 anni, nonché dei soggiorni in campeggio e quelli che utilizzano strutture fisse ricettive idonee ad offrire ospitalità, pernottamento e soggiorno temporaneo a gruppi; consentito l’utilizzo di automobili e altri mezzi di locomozione tra persone non conviventi limitatamente alla presenza di massimo due persone per la fila di sedili anteriore e per ciascuna delle file posteriori, con obbligo per tutti i passeggeri di indossare la mascherina; consentita l’apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura; consentita negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi la messa a disposizione di quotidiani e periodici a favore dell’utenza per l’uso comune, previa igienizzazione delle mani; negli esercizi commerciali nonché nei circoli ricreativi, consentite le attività ludiche.

Decreto n. 144 del 13 luglio 2020: i Dipartimenti di Sanità Pubblica delle Aziende USL rafforzano le azioni di sanità pubblica per contrastare e contenere l’epidemia da SARS-CoV-2:

- intensificano la sorveglianza sanitaria dei soggetti che ai sensi degli artt. 4,5 e 6 del DPCM 11 giugno 2020 sono soggetti, a seguito di rientro o arrivo in Italia da paesi extra Schengen, all’isolamento fiduciario e alla sorveglianza sanitaria; in tali casi i Dipartimenti di Sanità Pubblica effettuano un tampone naso-faringeo per la ricerca di SARS-Cov-2 all’arrivo dei soggetti e, in caso di negatività, un secondo tampone a distanza di 7 giorni e comunque prima della conclusione dell’isolamento fiduciario;
- rafforzano ogni collaborazione istituzionale, sia all’interno dei luoghi di lavoro che in altri contesti, per garantire il rispetto dell’obbligo di notifica di cui all’art. 4 del DPCM 11 giugno e del conseguente isolamento fiduciario;
- rafforzano gli interventi di verifica dell’adeguatezza delle condizioni in cui si svolge l’isolamento fiduciario o la quarantena per i contatti stretti di casi COVID-19 accertati;
- rafforzano la vigilanza sul rispetto delle misure di contrasto e contenimento della diffusione del SARS-Cov 2, previste dal Protocollo nazionale di cui all’allegato 12 del DPCM 11 giugno 2020, nei settori lavorativi a maggior rischio di trasmissione dell’infezione; la vigilanza sarà mirata in particolare ai settori della logistica, della lavorazione carni con particolare riferimento alla macellazione, ad altre attività a maggior rischio anche per la presenza contemporanea di imprese in appalto;
- realizzano, con la collaborazione operativa degli altri settori aziendali interessati, laboratori e personale per l’esecuzione dei prelievi, lo screening di tutti i lavoratori che operano in Azienda, siano essi dipendenti o operatori che dipendono da altre aziende in appalto, entro il 7 agosto 2020. Lo screening viene eseguito con test molecolare su tampone nasofaringeo. Le attività di screening sono integrate a quelle di sorveglianza;

I datori di lavoro coinvolti hanno l'obbligo di collaborare a tutti i livelli per la realizzazione dello screening di tutti i lavoratori che operano in azienda, siano essi dipendenti o operatori che dipendono da altre aziende in appalto. Devono pertanto fornire prontamente gli elenchi degli operatori, collaborare alla organizzazione dell'attività di screening, mettere in campo prontamente ogni intervento richiesto o prescritto.

Dal 14 luglio 2020 le visite in ospedale ai degenti e le visite in strutture residenziali per anziani e disabili, da parte di familiari o altri soggetti, sono consentite previa presentazione di un'autodichiarazione, sotto la propria responsabilità, di non essere sottoposti al regime della quarantena o dell'isolamento fiduciario, né di essere rientrati da meno di 14 giorni da paesi extra UE e/o extra Schengen, per i quali è previsto l'isolamento fiduciario di 14 giorni dopo l'arrivo in Italia.

Decreto n. 148 del 17 luglio 2020: dal 18 luglio permessa la pratica degli sport, anche di contatto, le cui Federazioni Sportive Nazionali, Discipline Sportive Associate ed Enti di Promozione Sportiva abbiano provveduto ad emanare protocolli al fine di prevenire o ridurre il rischio di diffusione del virus Sars-CoV-2 durante l'attività; raccomandato alle società sportive di testare gli sportivi tesserati con test sierologico entro 72 ore dall'evento; per le pratiche sportive svolte al di fuori di eventi organizzati da non iscritti a società sportive, i non tesserati sono invitati ad attenersi alle disposizioni dei protocolli reperibili sui siti delle rispettive federazioni e sul sito del Coni; i gestori degli impianti sportivi che ospitano sport di contatto sono tenuti ad affiggere idonea cartellonistica che riporti i contenuti di cui all'allegato 1 alla presente ordinanza.

FRIULI VENEZIA GIULIA

Legge regionale n. 5 del 1° aprile 2020: proroga termini e misure economiche e sanitarie.

Ordinanza n. 18 del 19 giugno 2020: Disposizioni sul trasporto pubblico locale; obbligo dell'utilizzo di mascherina, anche di stoffa, alle fermate/stazioni/autostazioni e all'interno dei servizi di trasporto pubblico, per la protezione del naso e della bocca.

Ordinanza n. 19 del 26 giugno 2020 - dal 27 giugno al 31 luglio:

consentita l'occupazione del 100% dei posti a sedere e in piedi, previsti dalle carte di circolazione o dai documenti corrispondenti e dalle eventuali autorizzazioni regionali, a bordo dei mezzi del trasporto pubblico locale automobilistico, ferroviario e marittimo, compresi i servizi transfrontalieri, nonché a bordo dei mezzi utilizzati per servizi di trasporto non di linea e quelli svolti mediante autobus; negli impianti relativi al settore del trasporto pubblico funiviario consentito, l'utilizzo del 100% dei posti a sedere o in piedi, previsti dai regolamenti di esercizio degli impianti.

Ordinanza n. 20 del 30 giugno 2020 - dal 1° luglio al 31 luglio:

- obbligatorio l'uso delle protezioni delle vie respiratoria nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza interpersonale minima di un metro tra non conviventi (non soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo delle protezioni)
- nello spostamento in autoveicoli è obbligatorio l'uso delle protezioni laddove non si assicuri il distanziamento di un metro tra non conviventi;
- consentito l'accesso ai bambini e ragazzi a luoghi destinati ad attività ludico, ricreative ed educative, anche non formali, al chiuso o all'aria aperta, con l'ausilio di operatori cui affidarli in custodia;
- consentito lo svolgimento delle attività economiche e sociali di seguito indicate: ristorazione, attività turistiche, strutture ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde, musei, archivi e biblioteche, strutture turistico-ricettive all'aria aperta, rifugi alpini, attività fisica all'aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli, parchi tematici e di divertimento, sagre e fiere, servizi per l'infanzia e l'adolescenza, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna, guide turistiche, sale giochi, sale scommesse, sale bingo e sale slot, spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto, fiere e congressi, sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;

- consentite, tra le attività formative anche quelle effettuate da soggetti o enti privati quali corsi musicali e i corsi hobbistici;
- consentito, in qualsiasi struttura, l'accesso contingentato agli ambienti altamente caldo-umidi e alle saune, garantendo aerazione, pulizia e disinfezione ad ogni utilizzo;
- consentito il numero massimo di spettatori, per cinema e altri luoghi di spettacolo all'aperto e al chiuso, determinato in relazione alla capienza della struttura;
- consentito lo svolgimento delle processioni religiose, delle celebrazioni e manifestazioni;
- consentita l'attività di emporio solidale e raccolta abiti usati ai fini di solidarietà;
- consentiti il rientro e/o la permanenza nelle residenze universitarie da parte degli assegnatari di posti alloggio per motivate esigenze connesse al percorso di studio;
- consentito lo svolgimento dello sport di contatto, di squadra e individuale;
- consentiti negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi la messa a disposizione di quotidiani e riviste a favore dell'utenza e i giochi di carte, a condizione che i giocatori provvedano frequentemente alla sanificazione delle mani con soluzione igienizzante e che le carte da gioco vengano a loro volta igienizzate al termine di ogni cambio giocatori;
- consentito lo svolgimento delle attività non specificamente disciplinate dalle linee guida di cui ai punti precedenti, nel rispetto delle linee guida o di indirizzo relative ad attività analoghe;
- consentita la formazione, anche in presenza, dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, relativa anche al percorso ECM, sicurezza del lavoro, formazione continua;
- consentita da parte del concessionario demaniale, l'interdizione temporanea dell'utilizzo di una parte o della totalità delle aree o delle pertinenze oggetto della concessione;
- in caso di approvazione da parte della Regione e della Conferenza delle Regioni di schede aggiornate o di nuove schede, le stesse saranno vincolanti a partire dalla data di pubblicazione sul sito della Regione, con specifica indicazione della data di decorrenza.

Ordinanza n. 21 del 15 luglio 2020: proroga dell'ordinanza n.19.

LAZIO

Ordinanza n. 30 del 17 aprile 2020 - campagna di vaccinazione antinfluenzale e al programma di **vaccinazione antipneumococcica** per la stagione 2020-2020.

- obbligo di vaccinazione antinfluenzale per i Soggetti di età ≥ 65 anni e per Medici e personale sanitario, sociosanitario di assistenza, operatori di servizio di strutture di assistenza, anche se volontario;
- l'obbligo decorre dal 15 settembre 2020, previa acquisizione della disponibilità dei vaccini, e deve essere adempiuto entro il 31 gennaio 2021, salvo proroghe dettate dai provvedimenti di attuazione in relazione alla curva epidemica;
- la mancata vaccinazione per le persone con ≥ 65 anni, non giustificabile da ragioni di tipo medico, può comportare, a titolo di sanzione, l'impossibilità di prendere parte ad assembramenti presso centri sociali per anziani, case di riposo o altri luoghi di aggregazione;
- la mancata vaccinazione per Medici e personale sanitario, non giustificabile da ragioni di tipo medico, comporta l'inidoneità temporanea a far data dal 1° febbraio 2021, allo svolgimento della mansione lavorativa, nell'ambito della sorveglianza sanitaria da parte del medico competente e correlata alla rivalutazione del rischio biologico a cura del datore di lavoro;
- introduzione di una forte raccomandazione per tutti i bambini di età compresa tra > 6 mesi e < 6 anni a sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione, anche attraverso il pieno coinvolgimento dei Pediatri di Libera Scelta;
- rafforzamento della raccomandazione alla vaccinazione anti-pneumococcica per i anziani e potenziamento della logistica organizzativa per la sua effettuazione;
- la Direzione Regionale Salute e Integrazione Sociosanitaria provvederà all'organizzazione, al coordinamento e alla gestione delle attività contemplate nella presente Ordinanza ed alla verifica dei risultati conseguiti.

Ordinanza n. 39 dell'8 maggio 2020:

- differita al termine di conclusione del periodo emergenziale la possibilità per la Regione di avvalersi del personale delle Aziende/Enti del SSR e di quello del “Gruppo di Audit Regionale per cluster di comunità da SARS - CoV-2” ai fini dell'accertamento dei requisiti minimi autorizzativi, di quelli ulteriori di accreditamento, nonché dell'ottemperanza a eventuali prescrizioni generali o specifiche dettate dalla Regione o dall'Azienda sanitaria;
- riattivazione delle strutture sanitarie, sociosanitarie e socioassistenziali, subordinata al nulla osta della ASL territorialmente competente;
- tutte le persone provenienti da altre regioni per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute o il rientro al proprio domicilio, abitazione o residenza, devono dichiararlo al momento dell'ingresso in Regione Lazio, mediante compilazione e invio del questionario aggiornato “SONO NEL LAZIO”, reperibile sul sito web della Regione Lazio;
- tali soggetti se non sono in grado di dichiarare che non hanno avuto contatti con persone affette da febbre o sintomi respiratori oppure hanno dichiarato di non avere osservato le regole di distanziamento sociale e di utilizzo dei Dispositivi di protezione, in caso di uscita durante i 14 giorni precedenti, oppure di aver avuto accesso, per qualsiasi motivo, in ospedali o case di cura nei 14 giorni precedenti, devono rispettare le misure previste di comunicazione; se invece presentano sintomatologia respiratoria o febbre > 37,5° o hanno avuto contatti con persone affette da COVID nei 14 giorni precedenti devono osservare le seguenti misure: rimanere nel proprio domicilio, indossare la mascherina e allontanarsi dagli altri conviventi, avvertire immediatamente il MMG/PLS e l'operatore di Sanità Pubblica, anche attraverso 800 118 800, scaricare la app LazioDoctor per Covid e compilare il questionario di valutazione iniziale per l'eventuale successiva telesorveglianza;
- i cittadini residenti o domiciliati in Regione Lazio che necessitano di certificazione di malattia INPS possono alternativamente: a) contattare il proprio medico di medicina generale o pediatra di libera scelta che provvede a rilasciare certificazione di malattia; b) contattare, mediante n. telefonico (800 118 800) o in via telematica (app Lazio Doctor per Covid), il Dipartimento di Prevenzione che può aprire la procedura di isolamento;
- i residenti fuori regione o sprovvisti di medico di medicina generale o pediatra di libera scelta contattano il Dipartimento di Prevenzione, territorialmente competente rispetto al luogo di isolamento, mediante n. telefonico (800 118 800) o in via telematica (app Lazio Doctor per Covid), che apre la procedura di isolamento e procede direttamente alla certificazione di malattia.

Determina DG Sanità n. G05717 del 13 maggio 2020: Identificazione di anticorpi diretti verso il virus SARS-CoV-2 - **percorso di esecuzione e registrazione di test sierologici** mediante prelievo venoso, approvazione dell'elenco dei laboratori abilitati e ricerca del virus SARS-CoV-2.

DCA n.60 del 15 maggio 2020: Estensione a ventiquattro mesi del periodo di validità della ricetta per prescrizione di prestazioni specialistiche erogabili in regime ambulatoriale; l'estensione decorre dalla data di pubblicazione e si applica a tutte le prescrizioni successive al 31 dicembre 2018.

Ordinanza n. 41 del 16 maggio 2020 - dal 18 maggio:

- consentite le seguenti attività economiche, commerciali e artigianali: commercio al dettaglio in sede fissa, compresi centri commerciali e outlet; commercio su aree pubbliche; attività artigianali; servizi di somministrazione di alimenti e bevande; attività di servizi della persona, con l'esclusione delle attività di gestione di bagni turchi, saune e bagni di vapore; agenzie di viaggio;
- consentiti inoltre: svolgimento di attività sportive individuali, anche presso strutture e centri sportivi, nel rispetto delle misure di sanificazione e distanziamento fisico tra gli atleti, nonché tra atleti, addetti e istruttori, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine, palestre, luoghi di socializzazione; attività nautica di diporto; pilotaggio di aerei ultraleggeri; attività di pesca nelle acque interne e in mare; attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate; apicoltura; caccia selettiva delle specie di fauna selvatica;
- le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del

distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee di indirizzo per la riapertura allegate alla presente ordinanza.

- le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020 e nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione;
- i soggetti interessati dalla presente ordinanza si conformano alla disciplina degli orari di apertura eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento; in ogni caso la chiusura delle attività commerciali è non oltre le ore 21:30, fatta esclusione delle farmacie, parafarmacie, aree di servizio, servizi di somministrazione di alimenti e bevande sul posto o da asporto.

Ordinanza n. 42 del 19 maggio 2020:

- **dal 19 maggio**, consentite: l'attività delle strutture ricettive extralberghiere; l'attività escursionistica a piedi in natura e nell'aria aperta, anche a titolo professionale, nel rispetto della distanza interpersonale di due metri;
- **dal 25 maggio** consentite: palestre e piscine; l'attività di somministrazione di alimenti e bevande all'interno di centri e strutture sportive, nonché dei centri ricreativi e culturali, fermo restando la sospensione degli eventi e delle competizioni sportive e la sospensione degli spettacoli aperti al pubblico; l'attività corsistica individuale;
- **dal 29 maggio** consentite: le attività degli stabilimenti balneari e lacuali, sulle spiagge libere e altre attività a finalità turistico ricreativo che si svolgono sul demanio marittimo e lacuale; le attività dei parchi tematici, parchi zoologici, parchi divertimento, lunapark e spettacolo viaggiante; i campeggi, villaggi turistici, aree attrezzate per la sosta temporanea.
- tutte le attività sopra elencate devono svolgersi nel rispetto dei contenuti: delle Linee guida allegate alla presente ordinanza, del "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali e ss.mm.ii; delle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 43 del 27 maggio 2020:

- **dal 29 maggio** consentite le attività degli stabilimenti termali e centri per il benessere fisico;
- **dal 3 giugno** consentiti: l'attività corsistica individuale e collettiva, l'attività di formazione professionale, l'attività dei centri ricreativi e culturali;
- **dal 15 giugno** consentite le attività dei centri estivi per minori e dei centri anziani.
- consentito, per le attività ancora sospese, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali per allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione,
- consentita la caccia di selezione alla specie cinghiale per prevenire e contenere i danni alle colture agricole;
- le attività di cui è consentita la riapertura adottano tutte le generali misure di sicurezza relative, a titolo esemplificativo e non esaustivo, all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché quelle specificamente definite per ciascuna tipologia nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza.
- le attività per le quali non sono definite specifiche disposizioni ricorrono ai principi generali di igiene e contenimento del contagio contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" e nelle linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 44 del 29 maggio 2020: dal 3 giugno cessa la limitazione alle ore 23:30 dell'orario di servizio da parte delle aziende di trasporto pubblico di linea; per assicurare la massima compatibilità tra gli obiettivi di ripresa delle attività economiche e sociali e quelli di sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, gli operatori economici si conformano alla disciplina delle fasce orarie di apertura delle attività commerciali, artigianali e produttive eventualmente stabilite con provvedimento del Sindaco del comune di riferimento.

Dal **3 giugno** 2020 cessa la disposizione relativa alla chiusura delle attività commerciali non oltre le ore 21:30.

Ordinanza n. 45 del 2 giugno 2020 – dal 3 giugno:

- non sono consentiti spostamenti in ingresso e sul territorio della Regione nei seguenti casi:
a. soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C) che devono rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante; b. soggetti già sottoposti a sorveglianza sanitaria attraverso isolamento fiduciario;
- i vettori e gli armatori del trasporto interregionale di linea aereo, marittimo e ferroviario, per gli ingressi dedicati ai treni AV e IC, provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri all'imbarco e vietano lo stesso in caso di stato febbrile maggiore di 37,5°C;
- i vettori e gli armatori del trasporto interregionale aereo e marittimo del porto di Civitavecchia provvedono alla misurazione della temperatura dei singoli passeggeri anche allo sbarco;
- il passeggero residente in regioni diverse dal Lazio che, allo sbarco, presenta temperatura maggiore di 37,5°C, contatta il numero unico regionale dedicato 800.118.800 che, all'occorrenza, attiva il SISP di competenza territoriale per la presa in carico, l'eventuale apertura della procedura di isolamento e per l'effettuazione del test molecolare, anche attraverso l'accesso presso le sedi regionali "drive in"; fino all'esito del test diagnostico molecolare la persona è tenuta a restare in isolamento presso il proprio domicilio, osservando le note misure di distanziamento sociale, di igiene e di protezione;
- il passeggero residente nel Lazio che non ha effettuato l'imbarco, ovvero il passeggero residente che allo sbarco presenta temperatura maggiore di 37,5° C, deve contattare il proprio MMG/PLS scelta per segnalare la sintomatologia e per la conseguente presa in carico secondo le modalità stabilite dalle linee guida regionali.

Ordinanza n. 46 del 5 giugno 2020 – dal 5 giugno: le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:

- misure definite per singola tipologia di attività nelle **Linee guida** per la riapertura allegate alla presente ordinanza;
- misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;
- linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 47 del 13 giugno 2020 – dal 13 giugno:

fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate con precedenti provvedimenti,

dal 15 giugno, consentite le seguenti ulteriori attività: le fiere, i congressi, le cerimonie, nonché attività che hanno luogo in discoteche e locali assimilati, con eccezione delle attività di ballo;

dal 1° luglio, consentite anche le attività di ballo all'aperto, nonché le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo.

Le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:

1. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura dell'11 giugno allegate alla presente ordinanza;
2. misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020;
3. linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 48 del 20 giugno 2020 – dal 20 giugno:

- dal 20 giugno consentite le attività nelle sale scommesse, non è comunque consentito l'utilizzo delle apparecchiature;
- dal 1° luglio consentite le attività sale bingo, sale slot e sale giochi;
- nelle more dell'adozione dei provvedimenti per la gestione delle prove concorsuali aventi ambito di applicazione sull'intero territorio nazionale, per lo svolgimento delle prove di concorso e selettive da parte delle pubbliche amministrazioni sono adottate apposite indicazioni operative, di cui alle schede tecniche allegate alla presente ordinanza;
- le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio: misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza; misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020; linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 49 del 25 giugno 2020 – dal 29 giugno consentite le attività svolte all'interno dei centri per la famiglia (consulenza e psicoterapia individuale di coppia e familiare, sostegno alla genitorialità biologica, mediazione familiare, mediazione culturale, consulenza legale familiare, ecc.); le attività di cui al DPCM dell'11 giugno 2020 si svolgono nel rispetto delle Linee guida allegate alla presente ordinanza; le attività sociali, economiche e istituzionali operano adottando tutte le generali misure di sicurezza relative all'igiene personale e degli ambienti e del distanziamento fisico, nonché le seguenti specifiche misure di protezione e contenimento del contagio:

- a. misure definite, per singola tipologia di attività, nelle Linee guida per la riapertura allegate alla presente ordinanza;
- b. misure contenute nel "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus COVID-19 negli ambienti di lavoro" sottoscritto il 14 marzo 2020 fra il Governo e le parti sociali, successivamente integrati in data 24 aprile 2020.
- c. linee guida nazionali in materia di sanificazione.

Ordinanza n. 50 del 2 luglio 2020 – dal 2 luglio: fermo restando le attività sociali, economico produttive e istituzionali già autorizzate, consentiti gli sport di contatto e di squadra.

Ordinanza n. 51 del 6 luglio 2020 – dal 6 luglio: i passeggeri dei voli speciali provenienti da Dacca (Bangladesh) e autorizzati dall'ENAC sono sottoposti, al loro arrivo, al test sierologico e a quello molecolare affinché venga verificata tempestivamente l'eventuale positività e limitata la circolazione del virus; l'attività di esecuzione dei test sarà condotta dalla ASL Roma 3, territorialmente competente, avvalendosi anche della collaborazione delle USCAR; la ASL è tenuta ad assicurare che, nelle more dello svolgimento dei test e in mancanza di adeguata idoneità alloggiativa utile ad osservare l'isolamento fiduciario, le persone siano ospitate presso idonea struttura ricettiva, anche alberghiera, garantendo l'isolamento per il tracciamento necessario.

Ordinanza n. 52 dell'8 luglio 2020: attuazione delle azioni organizzative e funzionali alla chiusura definitiva del villaggio della solidarietà di Castel Romano e per la riduzione in pristino dello stato dei luoghi, all'interno del perimetro della Riserva Naturale Decima - Malafede.

Ordinanza n. 53 del 21 luglio 2020: approvazione del documento recante "Linee di indirizzo per le modalità di accesso e visita dei familiari nelle strutture residenziali sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali".

LIGURIA

Ordinanza n. 26 del 7 maggio 2020: spostamento termine per il pagamento dei canoni demanio idrico da 30 a 90 giorni.

Ordinanza n. 27 del 7 maggio 2020: mandato ad A.Li.Sa di strutturare una propria organizzazione interna, con funzioni di coordinamento e monitoraggio in ambito di indagine epidemiologica e individuazione delle azioni di contrasto Covid-19; le determinazioni assunte da A.Li.Sa sono vincolanti per gli enti del SSR.

Ordinanza n. 29 del 16 maggio 2020: disposizioni smaltimento DPI.

Ordinanza n. 30 del 17 maggio 2020 – dal 18 maggio al 31 luglio:

- adottate le linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative approvate dalla Conferenza delle Regioni;
- consentita riapertura delle seguenti attività: piscine e palestre, centri e circoli sportivi pubblici e privati; strutture ricettive all'aria aperta; commercio al dettaglio su aree pubbliche;
- consentita la riattivazione dei tirocini extracurricolari a determinate condizioni;
- posticipata al 15 giugno l'apertura degli stabilimenti balneari e le spiagge libere attrezzate.

Ordinanza n. 32 del 20 maggio 2020 – dal 20 maggio al 31 luglio:

- consentito l'accesso dei minori nelle aree gioco all'interno di parchi, giardini pubblici;
- dal 1° giugno riapertura dei centri estivi;
- per due mesi a partire dal 20 maggio le imprese del settore benessere possono svolgere il lavoro anche nei giorni festivi;
- consentiti gli spostamenti nei comuni limitrofi di regioni confinanti per incontri con congiunti.

Ordinanza n. 34 del 25 maggio 2020 - adozione delle "Linee Guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" approvate il 22 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni – dal 26 maggio al 31 luglio:

- **consentite:** attività di spettacolo viaggiante e dei trenini turistici; attività di formazione professionale; noleggio pubblico e privato di auto e altre attrezzature di trasporto; **attività informatori scientifici del farmaco;** circoli culturali e ricreativi; guide turistiche;
- consentito l'accesso nei teatri e nei luoghi di spettacolo per attività propedeutiche alla riapertura dal 15 giugno 2020.

Dal 1° giugno, riprese dei servizi per l'infanzia e l'adolescenza.

Ordinanza n. 35 del 1° giugno 2020 – fino al 31 luglio: adottate le nuove linee guida della Conferenza delle Regioni del 25 maggio 2020 che modificano le precedenti allegati all'Ordinanza n.34; **dal 3 giugno:** riapertura centri benessere e termali; conferma aperture spiagge; conferma obbligo distanziamento sociale e uso protezioni vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto.

Ordinanza n. 36 del 5 giugno 2020 – dal 5 giugno al 31 luglio, consentiti: residenze universitarie, parchi acquatici, il trasporto pubblico funiviario.

Ordinanza n. 37 del 12 giugno 2020 - fino al 31 luglio:

adottate le nuove linee guida della Conferenza delle Regioni dell'11 giugno 2020;

dal 16 giugno aperte le sagre ed eventi assimilabili; aperto il Casinò di Sanremo;

dal 19 giugno aperte le attività di congressi, eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo, sale scommesse e discoteche;

confermata ripresa attività di formazione.

Ordinanza n. 38 del 12 giugno 2020 – dal 15 giugno al 31 luglio: riprogrammazione del trasporto pubblico locale.

Ordinanza n.39 del 17 giugno 2020 – fino al 31 luglio: consentiti corsi abilitanti e di aggiornamento per tecnico competente in acustica.

Ordinanza n.40 del 25 giugno 2020 – dal 25 giugno al 31 luglio: riavvio sport di contatto e di squadra.

Ordinanza n.41 del 26 giugno 2020 – dal 27 giugno al 31 luglio: consentita la ripresa del trasporto a pieno carico limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale e locale di linea ferroviario ed automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea e dei servizi autorizzati, mentre per il trasporto urbano e per i posti in piedi restano valide le disposizioni previste dal DPCM 11 giugno 2020; riprogrammazione del servizio di trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 45 del 13 luglio 2020: adozione delle Linee guida della Conferenza delle Regioni del 9 luglio 2020.

Ordinanza n. 46 del 14 luglio 2020: proroga al 31 luglio delle precedenti ordinanze.

Ordinanza n. 47 del 17 luglio 2020: proroga al 31 luglio delle precedenti ordinanze.

Ordinanza n. 48 del 20 luglio 2020 - fino alla cessazione dello stato di emergenza;

adozione delle "Indicazioni operative per la gestione di sicurezza e salute nei cantieri di opere pubbliche in emergenza Covid-19" allegata e parte integrante del presente atto; tali indicazioni

costituiscono indirizzo alle stazioni appaltanti della Liguria per la gestione dei cantieri di opere pubbliche e forniscono altresì orientamento per appalti di servizi pubblici.

LOMBARDIA

Ordinanza n. 579 del 10 luglio 2020 - dall'11 luglio al 31 luglio: lo sport di contatto, di squadra e individuale è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 1 della presente ordinanza.

Ordinanza n. 580 del 14 luglio 2020 - dal 15 luglio al 31 luglio:

- obbligo di usare le mascherine o, in subordine, qualunque altro indumento a copertura di naso e bocca, nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto; tale obbligo si applica anche all'aperto in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di un metro tra soggetti che non siano membri dello stesso gruppo familiare oppure conviventi; non soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina; per coloro che svolgono intensa attività motoria o intensa attività sportiva non è obbligatorio l'uso di mascherina o di altra protezione individuale durante la predetta attività fisica;
- le seguenti attività sono svolte nel rispetto delle misure contenute nelle corrispondenti schede dell'allegato 1: Ristorazione, Stabilimenti balneari e spiagge, Attività ricettive e locazioni brevi, Strutture turistico-ricettive all'aria aperta, Rifugi alpinistici ed escursionistici ed ostelli per la gioventù, Acconciatori, estetisti, tatuatori e piercers, centri massaggi e centri abbronzatura, Commercio al dettaglio in sede fissa e agenzie di viaggi, Commercio al dettaglio su aree pubbliche, Uffici aperti al pubblico, Piscine, Palestre, Manutenzione del verde, Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi della cultura, Attività fisica all'aperto, Noleggio veicoli e altre attrezzature, **Informatori scientifici del farmaco** e vendita porta a porta, Aree giochi per bambini, Circoli culturali e ricreativi, Formazione professionale, Spettacoli, Parchi tematici, faunistici e di divertimento, Servizi per l'infanzia e l'adolescenza, Professioni della montagna, Guide turistiche, Impianti a fune e di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo, Strutture termali e centri benessere, Sale Slot, Sale Giochi, Sale Bingo e Sale Scommesse, Congressi e manifestazioni fieristiche, Discoteche e sale da ballo;
- i datori di lavoro devono rilevare prima dell'accesso al luogo di lavoro la temperatura corporea del personale; se tale temperatura risulterà superiore ai 37,5°, non sarà consentito l'accesso o la permanenza ai luoghi di lavoro;
- nel caso in cui il lavoratore prenda servizio in un luogo di lavoro o svolga la propria prestazione con modalità particolari che non prevedono la presenza fisica del datore di lavoro o suo delegato le prescrizioni previste devono essere rispettate con la seguente modalità: 1. il lavoratore dovrà tempestivamente comunicare eventuali sintomi da infezione da COVID-19 al datore di lavoro astenendosi dal presentarsi sul luogo di lavoro; 2. qualora il dipendente dovesse manifestare tali sintomi, non dovrà accedere o permanere nel luogo di lavoro e dovrà mettersi in momentaneo isolamento; 3. il lavoratore dovrà quindi immediatamente informare il datore di lavoro o suo delegato che, a sua volta, comunicherà tempestivamente tale circostanza, tramite il medico competente di cui al d.lgs. n. 81/2000 e/o l'ufficio del personale, all'ATS territorialmente competente, la quale fornirà le opportune indicazioni cui la persona interessata dovrà attenersi; 4. in ogni caso, il datore di lavoro è tenuto a rammentare al personale dipendente l'obbligo di misurare la temperatura corporea. 5. inoltre, il datore di lavoro o suo delegato potrà in ogni momento verificare, anche a campione, l'eventuale sussistenza di sintomi da COVID-19;
- raccomandata fortemente la rilevazione della temperatura anche nei confronti dei clienti/utenti, prima dell'accesso; in caso di accesso ad attività di ristorazione con consumazione al tavolo, la rilevazione della temperatura corporea dei clienti è obbligatoria;
- fortemente raccomandato l'utilizzo della app "AllertaLom" da parte del datore di lavoro e di tutto il personale, compilando quotidianamente il questionario "CercaCovid";
- i protocolli di sicurezza anti-contagio di cui al DPCM dell'11 giugno 2020, per le attività professionali devono tenere conto di quanto disposto dalla presente ordinanza.

MARCHE

Ordinanza n. 15 del 25 marzo 2020: mobilità conviventi con persone affette da disturbo dello spettro autistico certificato dall'autorità sanitaria.

Ordinanza n. 23 del 24 aprile 2020: dal 25 aprile per la durata dell'emergenza e comunque non superiore a sei mesi: modalità gestione rifiuti urbani.

Ordinanza n. 25 del 28 aprile 2020: prorogati di 90 giorni i termini per l'esecuzione della manutenzione ordinaria e del controllo dell'efficienza energetica degli impianti termici in scadenza tra il 23 febbraio e il 30 giugno. Attività di ispezione sospesa fino al 31 luglio.

Decreto n.145 del 4 maggio 2020 - dal 5 maggio: consentita l'attività di toelettatura degli animali di compagnia, e l'attività di tutte le imprese iscritte all'albo delle imprese artigiane che svolgono attività non aperte al pubblico.

Decreto n.146 del 5 maggio 2020: consentiti i servizi di cura degli animali da compagnia, l'attività di allenamento e di addestramento dei cani esclusivamente nei centri specializzati e nelle aree previste autorizzate; consentito l'accesso ai canili e gattili nel territorio regionale ai fini dell'adozione.

Decreto n.147 del 6 maggio 2020: consentiti all'interno della regione allenamenti esercitati individualmente e con il rispetto dei dispositivi di protezione individuale e misure di distanziamento sociale; vietato avvalersi dei locali interni ad uso comune quali spogliatoi, bar interni, docce, ecc.; consentite le attività sportive paraolimpiche senza necessità di assistente sportivo; consentite le sessioni di allenamento in forma individuale e non di atleti professionisti e non professionisti riconosciuti di interesse nazionale dal CONI, dal Comitato Italiano Paralimpico e dalle rispettive federazioni, in vista della loro partecipazione ai giochi olimpici o a manifestazione nazionali ed internazionali, a porte chiuse.

Decreto n.151 del 15 maggio 2020 - consentiti all'interno della Regione corsi di voga direttamente in mare a partire dalla data del presente decreto e fino al 30 Giugno 2020, finalizzati al conseguimento del titolo abilitante all'attività di 'Bagnino di salvataggio'. I corsi di nuoto e gli esami finali per il conseguimento del suddetto titolo abilitante sono invece autorizzati a decorrere dal 18 maggio 2020.

Decreto n.152 del 15 maggio 2020 - dal 18 maggio: riaperte le seguenti attività produttive, commerciali e artigianali: somministrazione di alimenti e bevande svolte anche da parte di attività artigianali e nei Circoli privati; acconciatore, estetista, centro benessere; commercio su aree pubbliche; commercio al dettaglio in sede fissa; tatuatore e piercing; sgombero cantine e solai.

Decreto n.153 del 16 maggio 2020 - dal 18 maggio, consentiti: l'esercizio delle attività turistiche, l'attività dei servizi delle agenzie di viaggio e dei tour operator; l'attività degli stabilimenti balneari, in rispetto alle normative vigenti e agli specifici protocolli regionali.

Decreto n.154 del 16 maggio 2020 - dal 18 maggio, aperte le attività nel settore Autoscuole, Scuole nautiche e studi di Consulenza automobilistica, subordinate al rigoroso rispetto del Protocollo di regolamentazione di cui all'allegato parte integrante dell'ordinanza.

Decreto n.156 del 18 maggio 2020 – dal 25 maggio assicurato il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura in territorio regionale.

Decreto n.157 del 18 maggio 2020 – dal 18 maggio consentito l'esercizio delle attività di gestione di parchi e luoghi di attrazione turistico-ricreativa, in cui sono inclusi: Giardini zoologici, orti botanici, riserve naturali, nonché l'attività di visita delle 'Grotte di Frasassi'.

Decreto n.158 del 20 maggio 2020 – dal 25 maggio consentita l'attività svolta presso palestre e piscine; consentite le sessioni di allenamento degli atleti, professionisti e non, degli sport individuali e di squadra e l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso centri e circoli sportivi, pubblici e privati, nel rispetto delle norme di distanziamento sociale, senza alcun assembramento.

Decreto n.159 del 20 maggio 2020 – dal 21 maggio consentiti gli spostamenti anche al di fuori della Regione Marche, nei limiti della provincia o del comune confinante, da parte di residenti in province o comuni collocati a confine tra Marche e altre Regioni.

Decreto n.162 del 22 maggio 2020: chiarimenti e disposizioni attuative per navigazione da diporto.

Ordinanza n. 31 del 26 maggio 2020- dal 27 maggio, riprogrammazione servizi di trasporto pubblico.

Decreto n.181 del 26 maggio 2020 - dal 26 maggio consentito l'esercizio delle attività delle professioni turistiche (guide turistiche, accompagnatori turistici, tecnici di comunicazione e marketing, guide naturalistiche) e l'esercizio delle attività dei parchi tematici, parchi divertimenti permanenti e spettacoli viaggianti.

Decreto n.186 del 29 maggio 2020 - dal 30 maggio: misure per la gestione dell'emergenza in materia di agriturismo.

Decreto n.187 del 30 maggio 2020 - dal 1° giugno: riaperte le attività dei centri sociali, dei circoli culturali e ricreativi, subordinatamente al rispetto delle norme di distanziamento sociale e senza alcun assembramento, previa adozione del protocollo regionale e nel rispetto dei principi contenuti nelle linee guida nazionali.

Decreto n.188 del 5 giugno 2020 – dall'8 giugno, consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza. Rientrano in tale fattispecie, a titolo esemplificativo, le attività da svolgere in laboratorio o altro ambiente, anche all'aperto, con l'utilizzo di macchinari e/o attrezzature e/o strumenti, e gli stage che riguardano attività economiche e produttive non sospese. La parte pratica prevista dal percorso formativo, se realizzata all'interno degli spazi a disposizione del soggetto formativo, deve essere svolta nel rispetto delle misure idonee a prevenire e ridurre il rischio di contagio definite nelle "Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive" della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome del 25 maggio 2020; consentito lo svolgimento, interamente in presenza, della formazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro nel caso in cui non sia possibile erogare l'attività formativa in videoconferenza o nel caso in cui il percorso formativo preveda una parte pratica-addestrativa.

Decreto n.193 del 12 giugno 2020 – dal 15 giugno: misure per la gestione dell'emergenza per sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere anche viaggianti; produzioni liriche, sinfoniche e orchestrali; produzioni teatrali; produzioni di danza.

Decreto n.194 del 12 giugno 2020 – fino al 31 agosto: riapertura regolamentata di parchi, giardini pubblici ed aree gioco per la frequentazione da parte dei bambini e adolescenti e di attività ludico-ricreative, di educazione non formale ed attività sperimentali di educazione all'aperto.

Decreto n.203 del 15 giugno 2020: recepite le linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni l'11 giugno 2020 per le sole attività di seguito elencate.

1. Cerimonie (dal 16 giugno); 2. Sagre e fiere locali (dal 16 giugno); 3. sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse (dal 16 giugno); 4. Strutture termali e Centri benessere (dal 19 giugno); 5. Congressi e grandi Eventi Fieristici (dal 19 giugno); 6. Discoteche (dal 19 giugno).

Decreto n.205 del 24 giugno 2020 - dal 25 giugno: l'orario di apertura e di chiusura degli esercizi commerciali in sede fissa è stabilito dalle ore 6.00 fino alle 24.00; l'apertura domenicale e festiva è libera; nei trenta giorni antecedenti i saldi di fine stagione possibile effettuare le vendite promozionali in deroga; consentito a due persone non conviventi viaggiare insieme su un veicolo a condizione che entrambe le persone indossino casco integrale o una mascherina almeno chirurgica.

Decreto n.207 del 25 giugno 2020: Linee guida per lo svolgimento di gare e prove cinofile.

Ordinanza n.33 del 25 giugno 2020: nuove misure sul trasporto pubblico locale.

Decreto n.208 del 27 giugno 2020: Disposizioni relative agli sport da contatto.

Decreto n.211 del 9 luglio 2020 - dal 10 luglio:

- consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°;
- consentita la messa a disposizione di giornali, riviste, dépliant illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti all'interno degli esercizi commerciali, degli esercizi di Somministrazione di Alimenti e bevande (bar, pizzerie, ristoranti, etc) e di servizi, degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, degli stabilimenti balneari e in generale in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti nonché nei circoli ricreativi a determinate condizioni;
- consentito l'uso delle carte da gioco purché siano rispettate determinate indicazioni;
- adottate le linee guida regionali per gli ippodromi.

MOLISE

Ordinanza n. 13 del 2 aprile 2020: per un periodo di tre mesi autorizzata l'applicazione sul territorio regionale di nuove disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani e per il sistema impiantistico.

Ordinanza n. 26 del 2 maggio 2020 – per tutta la durata dello stato di emergenza: revisione della programmazione del servizio di trasporto pubblico locale extraurbano.

Ordinanza n. 30 del 15 maggio 2020 – dal 18 maggio fino al termine emergenza: consentite le attività di assistenza sanitaria e sociosanitaria erogate dalle strutture pubbliche e private nell'intero territorio regionale alle sole strutture che abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui all'allegato 1.

Ordinanza n. 31 del 17 maggio 2020 – dal 18 maggio fino al 31 luglio: consentite le attività dei servizi di ristorazione, dei servizi alla persona e le attività degli stabilimenti balneari nell'intero territorio regionale alle sole strutture che abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui alle Linee di indirizzo per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive elaborate dalla Conferenza dei Presidenti delle Regioni.

Ordinanza n. 32 del 28 maggio 2020 – fino al 31 luglio: sostituite le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 31 con quelle della Conferenza delle Regioni del 25 maggio allegate alla presente ordinanza; obbligo agli esercenti le attività dei settori economici e produttivi di attuare e adeguarsi alle linee guida.

Ordinanza n. 33 del 10 giugno 2020 – fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria: modalità di smaltimento DPI; obbligo ai titolari delle attività economiche - produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, di posizionare in prossimità delle uscite dal luogo delle stesse contenitori dedicati alla raccolta di tali rifiuti.

Ordinanza n. 34 del 10 giugno 2020 – fino al 31 luglio:

Le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all'allegato 1 dell'ordinanza n. 31 del 17 maggio 2020, sono sostituite dalle linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive di cui all'allegato 1 della presente ordinanza; obbligo agli esercenti le attività dei settori economici e produttivi di attuare e adeguarsi alle linee guida.

Ordinanza n. 35 del 10 giugno 2020 – fino alla cessazione dello stato di emergenza sanitaria: le attività di medicina legale nell'intero territorio regionale devono svolgersi nel rispetto degli indirizzi operativi di cui all'allegato 1 della presente ordinanza.

Ordinanza n. 36 del 21 giugno 2020 – fino al 31 luglio: dal 21 giugno le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo e le attività di centri benessere, di centri termali non inclusi nell'erogazione delle prestazioni rientranti nei livelli essenziali di assistenza, di centri culturali e di centri sociali nell'intero territorio regionale consentite alle sole strutture che abbiano recepito gli indirizzi operativi di cui alle Linee guida delle Regioni dell'11 giugno.

Ordinanza n. 37 dell'8 luglio 2020 – fino al 31 luglio: consentiti gli sport di contatto senza presenza di pubblico e nelle strutture all'aperto; consentito all'esterno delle attività commerciali e all'interno delle stesse l'allestimento di appositi spazi destinati alla consultazione da parte degli avventori di riviste e materiale informativo di uso promiscuo a condizione che i medesimi spazi siano dotati di erogatori di gel sanificante o, in alternativa, di guanti monouso e che la consultazione avvenga con l'uso di mascherine.

Ordinanza n. 38 del 13 luglio 2020 – fino al 31 luglio:

sostituite le precedenti linee guida per la riapertura delle attività economiche e con le linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative della Conferenza delle Regioni del 9 luglio 2020; dall'entrata in vigore della presente ordinanza è fatto obbligo agli esercenti le attività dei settori economici, produttivi e ricreativi di attuare e adeguarsi alle linee guida; lo svolgimento delle attività economiche e produttive in violazione delle disposizioni determina l'applicazione delle sanzioni.

PIEMONTE

Decreto n.68 del 13 giugno 2020 – dal 15 giugno al 31 luglio:

- i soggetti con infezione respiratoria caratterizzata da febbre (maggiore di 37,5°) devono rimanere presso il proprio domicilio, contattando il proprio medico curante;

- obbligo sull'intero territorio regionale a tutti i cittadini di utilizzare idonee protezioni delle vie respiratorie nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto, in tutte le aree pertinenziali al chiuso e all'aperto dei centri commerciali e delle grandi superfici di vendita, ed in tutti i luoghi e le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza, fatto salvo per i bambini di età inferiore a sei anni, per i soggetti con forme di disabilità o con patologie non compatibili con l'uso continuativo dei dispositivi di protezione individuale;
- l'utilizzo delle mascherine di comunità si aggiunge alle altre misure di protezione finalizzate alla riduzione del contagio (come il distanziamento fisico, l'igiene costante e accurata delle mani) che restano invariate e prioritarie;
- vietata ogni forma di assembramento in luoghi pubblici o privati;
- l'accesso agli Uffici Giudiziari fino a cessazione dell'emergenza consentito, previa rilevazione della temperatura corporea;
- applicate sul territorio regionale le misure di informazione e prevenzione contenute nel D.P.C.M. del 11 giugno 2020 a cui ci si riferisce per tutte le attività consentite e di seguito elencate:
 - l'accesso del pubblico ai parchi, alle ville e ai giardini pubblici, l'accesso di bambini e ragazzi a luoghi destinati allo svolgimento di attività ludiche, ricreative ed educative, l'attività sportiva o motoria all'aperto;
 - l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati;
 - le attività dei comprensori sciistici, lo svolgimento delle manifestazioni pubbliche, le attività di sale giochi, sale scommesse e sale bingo;
 - gli spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche e in altri spazi anche all'aperto;
 - l'accesso ai luoghi di culto; le funzioni religiose con la partecipazione di persone si svolgono anche nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle rispettive confessioni
 - il servizio di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura;
 - le attività di centri benessere, di centri termali, di centri culturali e di centri sociali;
 - le attività dei servizi di ristorazione e le attività di catering;
 - le attività inerenti ai servizi alla persona;
 - i servizi bancari, finanziari, assicurativi nonché l'attività del settore agricolo, zootecnico di trasformazione agro-alimentare comprese le filiere che ne forniscono beni e servizi;
 - le attività degli stabilimenti balneari e le attività delle strutture ricettive;
 - consentita la apertura delle attività di spettacolo viaggiante
- divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
- le attività commerciali al dettaglio si svolgono a condizione che sia assicurato, oltre alla distanza interpersonale di almeno un metro, che gli ingressi avvengano in modo dilazionato e che venga impedito di sostare all'interno dei locali più del tempo necessario all'acquisto dei beni;

Decreto n.72 del 29 giugno 2020 – dal 30 giugno al 31 luglio:

- consentito ai soggetti pubblici e privati svolgere attività di formazione professionale;
- consentite le attività di parchi divertimento.

Decreto n.75 del 3 luglio 2020 – fino al 31 luglio:

- dal 10 luglio consentita la ripresa del trasporto a pieno carico nelle linee extraurbane limitatamente ai posti a sedere per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano, nonché del trasporto pubblico non di linea;

- dal 9 luglio consentita l'apertura di sale da ballo, discoteche e locali assimilati, con attività di ballo svolte esclusivamente in spazi esterni; consentito l'accesso ai locali di qualsiasi attività tuttora sospesa per lo svolgimento di lavori, di vigilanza, manutenzione, pulizia e sanificazione;
- gli uffici della pubblica amministrazione svolgono la loro attività in conformità alla scheda tecnica "Uffici aperti al pubblico" contenuta nelle "Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative" di cui all' allegato 9 del D.P.C.M del 11 giugno 2020.

Decreto n.76 dell'11 luglio 2020 – fino al 31 luglio: autorizzato lo svolgimento di attività ludiche con carte da gioco e consentita la messa a disposizione di giornali cartacei per pubblica lettura nel rigoroso rispetto dei contenuti delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche, Produttive e Ricreative."

Decreto n.77 del 14 luglio 2020 – dal 15 luglio al 31 luglio: per il trasporto pubblico regionale-locale extraurbano è autorizzata la deroga all'obbligo di distanziamento interpersonale di almeno un metro e al coefficiente di riempimento dei mezzi fissato dal D.P.C.M. del 11 giugno 2020, consentendo l'occupazione del 100% dei posti "seduti". Proroga precedenti ordinanze.

Decreto n.82 del 17 luglio 2020 – dal 18 luglio al 31 luglio: autorizzati gli sport di contatto e di squadra.

PROV.TRENTO

Ordinanza n. 196660 del 3 aprile 2020: Proroga termini di versamento in materia di entrate tributarie ed extratributarie degli enti locali.

DGP n. 656 del 16 maggio 2020: approvazione del documento "REPORT COVID-19: LA MALATTIA" parte integrante della delibera; **dal 18 maggio:** consentite tutte le attività di ristorazione, dei servizi di parrucchiere e altri trattamenti estetici e delle altre attività elencate, nella medesima delibera, con il rispetto delle linee guida indicate.

Ordinanza n. 281257 del 23 maggio 2020 – dal 25 maggio: nuove disposizioni sul trasporto locale pubblico.

Ordinanza n. 289531 del 27 maggio 2020 – dal 3 giugno: consentito lo svolgimento in presenza degli esami di qualifica e diploma professionale; ammessa la ripresa delle esperienze in presenza di tirocini curriculari ed estivi.

Ordinanza n. 296856 del 1° giugno 2020: dall'8 giugno, ammessa la ripresa dei servizi socioeducativi pubblici e privati per la prima infanzia e delle scuole dell'infanzia.

Ordinanza n. 347363 del 19 giugno 2020: consentite dal 19 giugno sale slot, sale giochi, sale scommesse e bingo.

Ordinanza n. 359684 del 24 giugno 2020: disposizioni per la ripresa dei servizi educativi e didattici di istruzione e formazione professionale.

Ordinanza n. 367483 del 29 giugno 2020: dal 29 giugno nuove misure sul trasporto pubblico locale e sulla riapertura dei servizi didattici e educativi di istruzione e formazione professionale.

Ordinanza n. 385336 del 3 luglio 2020 - dal 3 luglio: proroga controllo funzionale macchine irroratrici; consentiti gli sport di contatto e di squadra; consentito lo svolgimento del servizio di buffet.

Ordinanza n. 41120 del 15 luglio 2020 - dal 15 luglio fino al 31 luglio:

- obbligo di usare protezioni delle vie respiratorie tramite mascherina nei luoghi chiusi accessibili al pubblico e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro; non sono soggetti all'obbligo di indossare la mascherina i bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- confermato l'obbligo di rispettare la distanza interpersonale di almeno un metro tranne per le persone "conviventi", inteso tale termine in senso tecnico ed estensivo, ossia quali persone che abbiano tra loro rapporti di frequentazione abituale e non siano necessariamente coabitanti;

- applicazione delle di cui alle Linee guida approvate dalla Conferenza delle Regioni e Province autonome in data 9 luglio 2020 (ovvero DPC 14 luglio), nei casi in cui non siano previste misure specifiche regionali;
- confermata la sospensione fino al 31 luglio 2020 di congressi, grandi eventi fieristici ed eventi ad essi assimilabili in quanto trattasi di eventi che vedono la partecipazione di un numero considerevole di persone da ospitare in ambienti chiusi e per i quali difficilmente possono essere rispettati le misure di sicurezza e di prevenzione dal contagio, stante l'attuale persistenza, anche se contenuta, della diffusione del virus.

Ordinanza n. 422780 del 17 luglio 2020 – dal 17 luglio fino al 31 luglio: ulteriori disposizioni su: servizio a buffet, utilizzo impianti a fune, luoghi di riparo in montagna, ristorazione.

PROV.BOLZANO

Ordinanza n. 14 del 26 marzo 2020: sospensione scadenze pagamenti tributi comunali fino al 15 dicembre 2020, tariffe comunali fino al 30 giugno 2020, rette delle scuole dell'infanzia, contributi per il servizio di mensa scolastica, compartecipazioni tariffarie per i servizi di assistenza alla prima infanzia, ingiunzioni di pagamento e misure straordinarie in materia di procedimenti e termini amministrativi.

Legge Prov.le n. 4 dell'8 maggio 2020 - dall'8 maggio: ripresa graduale delle libertà di movimento delle cittadine e dei cittadini, delle attività economiche e delle relazioni sociali, compatibilmente con le misure di contrasto alla diffusione del virus.

La Giunta provinciale è autorizzata a mettere a disposizione dei lavoratori a contatto con il pubblico e della popolazione una protezione delle vie respiratorie.

Per le disposizioni in materia di ingresso in Italia e per i transiti e i soggiorni di breve durata in Italia e per le ulteriori disposizioni specifiche per la disabilità si applicano le norme statali emergenziali in vigore.

- divieto di assembramento, obbligo di distanziamento interpersonale di sicurezza e utilizzo, da parte degli adulti e dei bambini in età scolare, protezioni delle vie respiratorie in tutti i casi in cui vi sia la possibilità di incontrare altre persone con le quali non si convive;
- i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre maggiore di 37,5° C rimangono presso il proprio domicilio, evitano i contatti sociali e contattano il proprio medico di famiglia o l'ufficiale sanitario; i soggetti sottoposti alla misura della quarantena e/o risultati positivi al virus SARS-CoV-2 hanno il divieto assoluto di mobilità dalla propria abitazione o dimora, tranne che per effettuare una visita medica;
- attività sportiva e attività motoria svolte rispettando la distanza di sicurezza e osservando le misure di cui all'allegato A;
- coltivazione di superfici agricole e orti, cura del bosco, caccia, pesca e cura degli animali addomesticati e del bestiame si svolgono assumendo idonee misure di sicurezza;
- per gli eventi e le competizioni sportive di ogni ordine e disciplina, in luoghi pubblici o privati, si applicano le norme statali;
- per tutto il periodo in cui perdura lo stato di emergenza non si dà luogo a eventi o manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone, ad eccezione degli eventi ecclesiastici o religiosi;
- tutte le attività economiche devono assicurare un adeguato rapporto tra superficie e persone, e ingressi in modo dilazionato e rispettare le misure di cui all'allegato A;
- **dall'11 maggio riaperti:** le attività commerciali al dettaglio; le attività inerenti i servizi alla persona e gli altri settori dei servizi; i servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; le attività artistiche e culturali, compresi i musei, le biblioteche e i centri giovanili;
- **dal 25 maggio** riprendono l'attività le strutture ricettive e le attività turistiche, gli impianti a fune ad uso sportivo o turistico;
- **dall'8 maggio riaperte tutte le attività produttive industriali,** artigianali e commerciali esercitate sull'intero territorio provinciale, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure di sicurezza;
- per i servizi educativi per l'infanzia, le attività didattiche delle scuole di ogni ordine e grado, nonché le istituzioni di formazione superiore, comprese le università e le istituzioni di alta

formazione artistica musicale e coreutica, i corsi professionali, attività formative o prove di esame, viaggi d'istruzione, iniziative di scambio o gemellaggio, visite guidate e uscite didattiche comunque denominate. si applica la normativa statale emergenziale in vigore;

- possibile l'offerta dei servizi sociali a partire dall'entrata in vigore della presente legge;
- procedure concorsuali pubbliche e private, esami di idoneità presso gli uffici periferici della motorizzazione civile si svolgono qualora sia possibile garantire le norme di sicurezza;
- possibilità di disporre la programmazione del servizio erogato dalle aziende del trasporto pubblico locale, anche non di linea, sulla base delle effettive esigenze e al solo fine di assicurare i servizi minimi essenziali applicando comunque la normativa statale;
- i sindaci altoatesini, nell'ambito delle proprie competenze, possono adottare misure ulteriori e più restrittive, in ragione delle situazioni di rischio rilevate;
- istituita una commissione di esperti ed esperte, quale organo tecnico consultivo della Provincia per effettuare il monitoraggio costante dell'andamento della curva del contagio da virus SARS-COV-2 e proporre, in caso di ripresa del numero dei contagi, l'adozione di idonei provvedimenti, inclusa la sospensione delle attività riaperte dalla presente legge.

Ordinanza n. 25 del 14 maggio 2020 - dal 18 maggio: al fine di consentire la graduale ripresa delle cerimonie religiose con la presenza fisica dei credenti, si deve osservare l'apposito protocollo circa la ripresa delle celebrazioni con il popolo contenuto nell'allegato.

Ordinanza n. 26 del 19 maggio 2020:

- **dal 3 giugno** sono consentiti tutti gli spostamenti verso le altre Regioni;
- sui mezzi di trasporto di linea in ingresso in Italia l'equipaggio e i passeggeri devono essere muniti di mezzi di protezione individuale;
- le persone con disabilità motorie o con disturbi dello spettro autistico, disabilità intellettiva o sensoriale o problematiche psichiatriche e comportamentali o non autosufficienti con necessità di supporto, possono ridurre il distanziamento sociale con i propri accompagnatori o operatori di assistenza, operanti a qualsiasi titolo, al di sotto della distanza prevista;
- possono riprendere le attività addestrative e i corsi di formazione dei Vigili del fuoco, delle organizzazioni di volontariato e quelli organizzati da enti dipendenti dalla Provincia;
- le edicole, i tabaccai, le farmacie e le parafarmacie possono rimanere aperte anche la domenica e i festivi;
- per quanto riguarda gli accessi a sale di attesa, strutture di ospitalità e lungo degenza e penitenziari, continuano ad applicarsi: divieto agli accompagnatori dei pazienti di permanere nelle sale di attesa dei dipartimenti emergenze e accettazione e dei pronto soccorso (DEA/PS), salve specifiche diverse indicazioni del personale sanitario preposto; l'accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza, residenze sanitarie assistite (RSA) e strutture residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitato ai soli casi indicati dalla direzione sanitaria della struttura;
- ammesse le attività di formazione pratica a distanza ed in presenza, inclusi tirocini e stage in azienda, qualora esse costituiscano parte integrante di cicli di qualificazione continua o di percorsi formativi per il conseguimento di qualifiche professionali;
- prorogata la sospensione dei comizi elettorali su tutto il territorio provinciale fino alla cessazione dello stato di emergenza.

Ordinanza n. 27 del 22 maggio 2020: al fine di consentire la graduale ripresa delle cerimonie religiose con la presenza fisica dei credenti, si osservino i protocolli di cui agli allegati da 1 a 6, firmati dal Presidente del Consiglio dei ministri, dal Ministro dell'Interno e dai rappresentanti delle relative Comunità.

Ordinanza n. 28 del 22 maggio 2020: dal 25 maggio i centri fitness riprendono la loro attività, a condizione che sia possibile garantire il rispetto delle misure previste; i mercatini dell'usato possono riprendere la loro attività nel rispetto delle misure previste dalla legge provinciale n. 4.

Ordinanza n. 29 del 6 giugno 2020: gli eventi e le manifestazioni pubbliche che comportino la partecipazione di più persone si tengono devono osservare le misure previste dalla legge provinciale n. 4.; le attività del commercio che si svolgono su aree pubbliche in forma di mercato si devono tenere nel rispetto delle misure di cui all'allegato 2.

Ordinanza n. 30 dell'11 giugno 2020: numero massimo di bambini partecipanti ai servizi, norme di sicurezza per i centri fitness; le misure specifiche per eventi e manifestazioni contenute nell'ordinanza n. 29 sostituite da quelle contenute nell'allegato A della legge provinciale dell'08.05.2020, n. 4.

Ordinanza n. 31 del 17 giugno 2020: Fatte salve le eventuali future limitazioni che dovessero rendersi necessarie, **non sono soggetti ad alcuna limitazione gli spostamenti da e per i seguenti Stati:** a) Stati membri dell'Unione Europea; b) Stati parte dell'accordo di Schengen; c) Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del nord; d) Andorra, Principato di Monaco; e) Repubblica di San Marino e Stato della Città del Vaticano, nonché da e per Stati diversi da quelli precedentemente elencati.

Ordinanza n. 32 del 26 giugno 2020: consentito ai gestori di rifugi alpini, limitatamente alla stagione estiva 2020, trasportare in elicottero dei container da posizionare nelle immediate vicinanze del rifugio e da destinare all'espletamento delle misure di prevenzione o a deposito di materiale; tali locali non possono, in ogni caso, essere utilizzati per predisporre posti letto; **dal 27 giugno** possono riprendere le corse dei cavalli con la presenza del pubblico nell'Ippodromo di Merano.

PUGLIA

Ordinanza n. 206 dell'11 aprile 2020 - fino al 31 luglio: misure per fronteggiare le criticità nella gestione dei rifiuti.

Ordinanza n. 237 del 17 maggio 2020:

- **dal 18 maggio**, cessano di avere effetto tutte le misure limitative della circolazione all'interno del territorio regionale ed è consentito lo spostamento nelle seconde case;
- vietato l'assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico;
- obbligo di osservare le prescrizioni contenute nell'allegato 10 del DPCM 17 maggio 2020;
- **dal 18 maggio**, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività: commercio al dettaglio in sede fissa, le attività mercatali per tutti i settori merceologici alimentari, non alimentari e misti, agenzie di servizi; servizi di ristorazione e somministrazione di alimenti e bevande; servizi alla persona, servizi di bellezza, saloni di acconciatura, attività di tatuaggio e piercing nonché attività dei centri per il benessere fisico ad esclusione delle attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio; attività ricettive alberghiere; strutture ricettive all'aria aperta; campeggi e zoo;
- **dal 25 maggio**, nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida regionali, allegato 1, sono consentite le seguenti attività: stabilimenti balneari; musei, archivi e biblioteche; attività sportiva di base e attività motoria, svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati, con esclusione attività di sauna, bagno turco, bagno di vapore e vasca idromassaggio;
- gli esercenti e i titolari delle attività e dei servizi nonché gli utenti, sono obbligati ad adottare le misure e osservare le prescrizioni definite dalle linee guida regionali elaborate e allegate quale parte integrante e vincolante della presente ordinanza.
- le Amministrazioni comunali possono procedere all'apertura dei mercati sul proprio territorio, per tutti i settori merceologici, e consentire l'utilizzo delle spiagge libere a decorrere dal 25 maggio nel rispetto delle indicazioni contenute nelle linee guida regionali.

Ordinanza n. 238 del 17 maggio 2020: Disposizioni in materia di Trasporto Pubblico Locale automobilistico extraurbano ferroviario.

Ordinanza n. 243 del 24 maggio 2020: approvate le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) integrate per i settori "Attività turistiche: stabilimenti balneari e spiagge", "Piscine", "Strutture ricettive", "Strutture ricettive all'aria aperta".

Dal 25 maggio: consentita la riapertura delle seguenti attività: attività di centri per corsi e lezioni individuali privati; attività dei parchi tematici, parchi acquatici, luna-park e attrazioni dello spettacolo viaggiante; consentito, per le attività ancora sospese, l'accesso alle strutture e agli spazi aziendali per allestimento, manutenzione, ristrutturazione, montaggio, pulizia e sanificazione.

Restano consentite attività di: pesca nelle acque interne e in mare; allenamento e di addestramento di cani e cavalli; toelettatura animali; ricerca e raccolta di prodotti spontanei della terra.

Ordinanza n. 245 del 2 giugno 2020: dal 3 giugno, tutte le persone fisiche che si spostino, si trasferiscano o facciano ingresso, in Puglia, da altre regioni o dall'estero, con mezzi di trasporto pubblici o privati:

- segnalano lo spostamento, il trasferimento o l'ingresso mediante compilazione del modello di auto-segnalazione disponibile sul sito istituzionale della Regione Puglia;
- dichiarano il luogo di provenienza ed il comune in cui soggiornano;
- conservano per un periodo di trenta giorni l'elenco dei luoghi visitati e delle persone incontrate durante il soggiorno.

In pieno spirito di collaborazione, è vivamente consigliato di scaricare l'app "IMMUNI".

È esclusa l'applicabilità della misura precedente agli spostamenti per esigenze lavorative, per motivi di salute, per ragioni di assoluta urgenza, nonché al transito e trasporto merci e a tutta la filiera produttiva da e per la Puglia.

Ordinanza n. 255 del 10 giugno 2020: approvate le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura di ulteriori attività.

- Con decorrenza immediata, consentite le seguenti attività: Strutture termali e centri benessere; Accompagnatori e guide turistiche; Circoli culturali e ricreativi;
- dal 15 giugno 2020, consentite le seguenti attività: Cinema e spettacoli dal vivo; Servizi per l'infanzia e l'adolescenza; **Attività congressuali** e grandi eventi fieristici.

Ordinanza n. 259 del 12 giugno 2020: approvate le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) contenenti le misure di prevenzione e contenimento idonee a consentire la riapertura delle ulteriori attività.

dal 15 giugno, consentite le seguenti attività: aree giochi attrezzate per bambini; wedding e ricevimenti per eventi; attività formative in presenza; sale slot, sale giochi e sale scommesse; attività di intrattenimento danzante all'aperto;

dal 22 giugno, consentite le seguenti attività: attività ludico-ricreative e educative-sperimentali per la prima infanzia (3-36 mesi); attività ludico-ricreative di educazione non formale e attività sperimentali di educazione all'aperto "outdoor education" per bambini e adolescenti di età 3-17 anni; campi estivi.

dal 25 giugno, consentito lo svolgimento degli sport di contatto, previa intesa con il Ministero della Salute e dell'Autorità di Governo delegata in materia di sport ed in conformità a quanto disposto dal dpcm 11 giugno 2020.

Ordinanza n. 269 del 24 giugno 2020: dal 25 giugno consentita la ripresa degli sport di contatto sul territorio regionale.

Ordinanza n. 273 del 29 giugno 2020: dal 1° luglio, consentita la ripresa del trasporto pubblico regionale/locale.

Ordinanza n. 278 del 2 luglio 2020: dal 3 luglio consentito lo svolgimento di sagre, feste e fiere locali in tutto il territorio pugliese, nel rispetto delle misure di prevenzione.

Ordinanza n. 283 dell'8 luglio 2020: approvate le Linee guida regionali (allegato 1 alla presente ordinanza) contenenti le misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio per tutte le attività economiche, produttive e sociali attualmente riaperte nel territorio della Regione Puglia, debitamente integrate ed aggiornate all'attualità.

In tutti gli ambiti delle attività economiche, produttive e sociali, ove sia espressamente prevista la deroga al distanziamento sociale solo per i conviventi, detta deroga è estesa anche ai congiunti, o a tutte le persone con le quali si intrattengono relazioni sociali abituali ovvero frequenza di contatti e rapporti di rafforzata continuità (frequentatori/commensali abituali), afferendo tale circostanza all'esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

Nei mezzi di trasporto privati, muniti di mascherina o adeguata protezione delle vie aeree, possono viaggiare, nel numero massimo previsto dalla carta di circolazione, conviventi, congiunti o frequentatori / commensali abituali, afferendo tale circostanza all'esclusiva responsabilità individuale dei soggetti interessati.

SARDEGNA

Ordinanza n. 10 del 23 marzo 2020: delega al Direttore generale della protezione civile della Regione al coordinamento delle strutture operative regionali di protezione civile, per fronteggiare l'emergenza; delegato anche al coordinamento degli interventi di protezione civile, alla gestione delle risorse appositamente stanziato per l'emergenza, alla gestione della contabilità speciale intestata al Presidente della Regione Sardegna. Il Direttore generale della protezione civile, sentito il Presidente della Regione Autonoma della Sardegna, convoca il Comitato operativo regionale (COR).

Ordinanza n. 16 del 3 aprile 2020: disposizioni per la gestione dei rifiuti urbani sino al **31 luglio 2020**.

Ordinanza n. 27 del 2 giugno 2020 – dal 3 giugno al 31 luglio:

- consentite: commercio al dettaglio in sede fissa, commercio su aree pubbliche, agenzie di servizi; servizi di somministrazione di alimenti e bevande ed attività, anche artigianali o in circoli privati, attività turistiche relative alla balneazione, strutture ricettive alberghiere, strutture ricettive all'aria aperta, alloggi in agriturismo, commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche, uffici aperti al pubblico, pubblici e privati, studi professionali e servizi amministrativi, manutenzione del verde, attività di apertura al pubblico dei musei e degli altri istituti e luoghi della cultura, tirocini extracurricolari a mercato, tirocini formativi relativi alle professioni sanitarie o di interesse sanitario, noleggio veicoli ed altre attrezzature, **informatori scientifici del farmaco**, aree giochi per bambini, formazione professionale, enti lirico-sinfonici per attività relative a prove e registrazioni in assenza di pubblico;
- consentita la ripresa dei corsi individuali e delle attività formative delle scuole civiche di musica, dei corsi musicali privati individuali, delle attività formative musicali individuali effettuate da soggetti pubblici e/o privati;
- obbligatorio sull'intero territorio regionale l'uso delle mascherine in tutti i locali aperti al pubblico, nonché nei luoghi all'aperto laddove non sia possibile mantenere il distanziamento di almeno due metri, fermo restando il divieto di assembramento.

Determina n. 537 del 24 giugno 2020 - aggiornato il Documento operativo "Preparazione e risposta all'emergenza derivante da casi di Covid – 2019 nel territorio regionale", costituito da un documento principale e undici allegati; tale Documento operativo aggiorna le **modalità organizzative** che la Regione ha disposto per far fronte alla gestione di casi di Covid-19 nel territorio regionale, nel rispetto dei Protocolli sanitari e delle disposizioni operative definite a livello nazionale dal Ministero della salute e, a livello regionale, dal Presidente della Regione.

Ordinanza n. 30 del 4 luglio 2020 - dal 4 luglio consentita la ripresa degli sport di contatto e di squadra sul territorio regionale nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite nelle "Linee Guida per l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere" del DPCM 11 giugno 2020.

Ordinanza n. 31 del 4 luglio 2020 - dal 4 luglio ammesso lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell'evento quali cortei rievocativi e tradizionali.

Ordinanza n. 34 del 15 luglio 2020 - dal 15 luglio al 31 luglio:

- confermate le disposizioni di apertura delle attività già consentite dalle precedenti ordinanze, che dovranno svolgersi nel rigoroso rispetto di quanto previsto dal D.P.C.M. del 14 luglio 2020 e dalle schede tecniche contenute nelle "Linee guida per la riapertura della Attività Economiche, Produttive e Ricreative" approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome e allegate al D.P.C.M del 14 luglio 2020;
- dal 15 luglio consentite le sagre, fiere e feste paesane che abbiano luogo esclusivamente in spazi all'aperto, e le attività che abbiano luogo in discoteche o altri locali assimilabili all'intrattenimento, esclusivamente all'aperto.

Ordinanza n. 35 del 15 luglio 2020 - dal 15 luglio al 31 luglio:

- i collegamenti aerei e marittimi da e per la Sardegna già consentiti sono prorogati al 31 luglio 2020, fatto salvo quanto previsto dalle Ordinanze del Ministro della Salute del 30 giugno 2020 e del 9 luglio 2020;
- tutti i soggetti che intendono imbarcarsi su linee aeree o marittime dirette in Sardegna, a prescindere dai luoghi di provenienza e al solo fine di monitorare gli ingressi e le permanenze su tutto il territorio regionale, sono tenuti a registrarsi prima dell'imbarco utilizzando

l'apposito modello – che si allega alla presente sotto la lettera “A” – da compilare ed inviare esclusivamente per via telematica nell’ambito dei procedimenti digitali dello sportello unico dei servizi della Regione Autonoma della Sardegna, in conformità a quanto indicato nella sezione “Nuovo Coronavirus” della home page del sito istituzionale della regione Sardegna (www.regione.sardegna.it) o mediante l’applicazione “Sardegna Sicura”, scaricabile dagli app-store per sistemi operativi iOS e Android progettata con funzionalità di contact tracing su base volontaria. Ciascun passeggero dovrà presentare la ricevuta di avvenuta registrazione unitamente alla carta d’imbarco e ad un documento d’identità in corso di validità; la compagnia aerea o marittima, verifica, preliminarmente all’imbarco, la ricevuta dell’avvenuta registrazione;

- tutti i viaggiatori in arrivo in Sardegna sono tenuti altresì: a) a sottoporsi alla misurazione della temperatura corporea. Ai passeggeri in partenza verso la Sardegna è vietato l'imbarco nel caso venga rilevata una temperatura uguale o superiore a 37,5°C. Le società di gestione aeroportuale e l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna provvedono ad una nuova misurazione della temperatura ai passeggeri in arrivo negli scali sardi ed a tal fine potranno stipulare accordi con i vettori e gli armatori; b) a compilare la scheda di ricerca di possibili pregressi infezione o contatto col Coronavirus, contenuta nel modulo di registrazione, dando eventualmente anche il proprio consenso all’effettuazione dell’indagine epidemiologica regionale;
- con successiva Ordinanza, previa adozione dei necessari atti normativi e/o amministrativi, saranno adottate specifiche misure per incentivare, seppure su base volontaria, l’esecuzione di specifici test – sia per finalità diagnostiche che epidemiologiche – da parte dei passeggeri in arrivo in Sardegna, anche mediante la previsione di una campagna di sensibilizzazione alla funzione etica e solidale di prevenzione e salvaguardia della salute pubblica di tale cautela e il riconoscimento di voucher specifici, spendibili sul territorio regionale;
- obbligo ai vettori aerei e navali, alle società di gestione degli scali e alle altre autorità comunque competenti di acquisire e mettere a disposizione della Regione Sardegna i nominativi ed i recapiti dei viaggiatori trasportati sulle linee di collegamento con la Sardegna, secondo le modalità da concordare con la Direzione generale della protezione civile;
- consentite le attività di aviazione generale negli aeroporti dell’intero territorio regionale;
- ripristinata su tutto il territorio regionale la programmazione ordinaria dei servizi di linea e non di linea erogati dalle aziende di trasporto pubblico locale (TPL) su gomma, ad esclusione di quelli scolastici;
- i soggetti in arrivo con unità da diporto o ogni altra unità non adibita al traffico passeggeri, compresi i pescherecci che non siano iscritti ad uno dei Compartimenti marittimi della regione o che facciano rientro dopo aver attraccato in porti al di fuori della linea di costa regionale, sono tenuti: 1. a registrarsi secondo le modalità previste sopra; 2. a dichiarare di essersi sottoposti alla misurazione della temperatura corporea al momento della partenza.

SICILIA

Ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020 – dall’8 giugno al 30 settembre, Protocollo sanitario per la gestione degli ingressi di soggetti non residenti nell’Isola:

- Chiunque faccia ingresso in Sicilia, se non residente nell’Isola o ivi domiciliato: a) si registra sul sito internet siciliasicura.com, compilando integralmente il modulo informatico previsto; b) utilizza la WebApp collegata (o scarica in forma gratuita sul proprio dispositivo di telefonia mobile, dalle piattaforme AppleStore e Android, l’applicazione “SiciliaSiCura”), con finalità di contatto con il sistema sanitario regionale ed eventuale monitoraggio/assistenza del proprio stato di salute.
- I titolari delle società di gestione dei trasporti e i titolari di qualsiasi struttura ricettiva (anche a carattere extralberghiero) promuovono il sistema di registrazione di cui al comma precedente, anche al fine di garantirne l’effettività.
- Il Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana è incaricato di coordinare il call center regionale per la necessaria assistenza informativa inerente i contenuti del protocollo “SiciliaSiCura”.

Sono istituite le **Unità Sanitarie di Continuità Assistenziale Turistica (Uscat)** in analogia con quanto previsto dall'art. 8 del DL n. 14 del 9 marzo 2020 e sue modifiche ed integrazioni. Esse adempiono a compiti di monitoraggio, presa in carico e assistenza, per tutto il periodo della durata della presente Ordinanza, dei casi sospetti da Covid-19 relativi a soggetti non residenti nell'Isola e gestiti secondo il presente protocollo sanitario. Il Dipartimento della Pianificazione Strategica dell'Assessorato Regionale della Salute, unitamente al Dipartimento per le Attività Sanitarie e Osservatorio Epidemiologico del medesimo Assessorato, adottano ogni adeguato provvedimento amministrativo finalizzato alla istituzione di un numero di Uscat, nella misura non inferiore di una per provincia.

Ordinanza n. 25 del 13 giugno 2020 – dal 15 giugno al 31 luglio hanno efficacia le misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica di cui al DL 16 maggio 2020, n. 33, nonché le ulteriori disposizioni di cui al DPCM dell'11 giugno 2020; abrogate tutte le precedenti Ordinanze, ad eccezione della Ordinanza n. 24 del 6 giugno 2020 che continua ad avere integrale efficacia.

- Consentite tutte le seguenti attività economiche e sociali: sale giochi, sale scommesse e sale bingo; sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso, nonché le fiere e i congressi; centri benessere, centri termali, centri culturali e centri sociali; comprensori sciistici; servizi ristorazione; attività dei servizi alla persona; stabilimenti balneari e spiagge di libero accesso; consentito lo svolgimento delle attività specificatamente indicate nelle Linee guida dell'11 giugno 2020 e sue successive modifiche ed integrazioni, approvate in pari data dalla Conferenza delle Regioni: commercio al dettaglio; attività ricettive; commercio al dettaglio su aree pubbliche; uffici aperti al pubblico; piscine; palestre; manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche; strutture ricettive all'aperto; rifugi alpini; attività fisica all'aperto; noleggio veicoli e altre attrezzature; informatori scientifici del farmaco; aree giochi per bambini; circoli culturali e ricreativi; formazione professionale; cinema e spettacoli dal vivo; parchi tematici e di divertimento; sagre e fiere locali; professioni della montagna e guide turistiche;
- dal 22 giugno consentita l'attività di servizi per l'infanzia e per l'adolescenza;
- eventuali ed ulteriori indicazioni di ordine generale per lo svolgimento delle attività produttive industriali, artigianali e commerciali non previste nelle Linee guida e da esse non richiamabili per analogia, ovvero non disciplinate da protocolli di settore nazionale, sono regolate con autonomo decreto dell'Assessore regionale della Salute, previo parere del Comitato Tecnico Scientifico istituito dalla Regione Siciliana;
- i titolari di esercizi sono autorizzati a prolungare l'orario di apertura della propria attività ovvero rinunciare al giorno di chiusura settimanale;
- l'esercizio dell'attività sportiva e dell'attività motoria in genere è disciplinata dal DPCM 11 giugno 2020;
- dal 20 giugno consentito lo svolgimento degli sport di contatto;
- gli spostamenti infra ed interregionali non sono soggetti ad alcuna limitazione, permanendo l'obbligo di osservanza delle misure di contenimento del contagio;
- i controlli sanitari sui passeggeri in arrivo ed in partenza nei porti e negli aeroporti sono di competenza nazionale e ricadono nella responsabilità degli Uffici di sanità marittima, aerea e di frontiera (Usmaf), che provvede a organizzare adeguati servizi;
- continua ad operare, presso la Presidenza della Regione Siciliana, il Coordinamento per le attività necessarie al contenimento della diffusione del Covid-19;
- i soggetti residenti e domiciliati in Sicilia, dei quali sia stata accertata la positività al contagio da Covid-19, hanno l'obbligo di: a) comunicare le proprie condizioni di salute al Medico di Medicina Generale o al Pediatra di Libera Scelta e al Dipartimento di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Provinciale territorialmente competente, secondo le scadenze temporali fissate dai vigenti protocolli di sorveglianza sanitaria; b) permanere in isolamento rispetto agli altri componenti del proprio nucleo familiare, adottando una condotta improntata al distanziamento dai propri congiunti e/o coabitanti, curando di aerare più volte al giorno i locali dell'abitazione; c) comunicare i nominativi dei propri conviventi, che le Aziende Sanitarie Provinciali provvedono a trasmettere in un apposito "elenco unico giornaliero" alle Prefetture competenti per territorio. Sono esclusi dagli obblighi di cui al

- precedente comma i soli soggetti conviventi appartenenti alle Forze dell'ordine, alle Forze armate, al servizio sanitario per i quali non sia stato concesso il lavoro agile;
- i soggetti non residenti nell'Isola o ivi domiciliati, che facciano ingresso in Sicilia tra la data dell'8 giugno 2020 e quella del 30 settembre 2020, osservano le disposizioni di cui agli artt. 2 e 3 dell'ordinanza del Presidente della Regione Siciliana n. 24 del 6 giugno 2020;
 - i Direttori Generali delle Aziende del Sistema sanitario regionale sono tenuti ad inserire tutti i nuovi casi positivi nella piattaforma di sorveglianza nazionale dell'Istituto Superiore di Sanità;
 - gli spostamenti dei passeggeri via mare da Messina per Villa San Giovanni e Reggio Calabria e viceversa sono disciplinati dai provvedimenti adottati dal Ministro delle Infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro della Salute, tenuto conto dell'andamento epidemiologico nell'Isola;
 - i lavoratori pendolari che attraversano lo Stretto di Messina devono compilare il modello allegato alla presente ordinanza (Allegato 2) e trasmetterlo al Dipartimento di Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana, a mezzo mail al seguente indirizzo: lavoratoripendolari@protezionecivilesicilia.it;
 - i sindaci dei Comuni di Favignana, Lampedusa, Leni, Lipari, Malfa, Pantelleria, Santa Marina Salina e Ustica sono autorizzati alla adozione di misure adeguate per l'accesso alle Isole minori, previa adozione di protocolli sanitari da sottoporre all'approvazione dell'Assessorato della Salute della Regione Siciliana;
 - previsto l'impiego della mascherina nei luoghi pubblici e nei locali dove non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza interpersonale; non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni e i soggetti con forme di disabilità che ne rendano incompatibile l'uso; per coloro che svolgono attività motoria non è obbligatorio l'uso di mascherina durante l'attività fisica stessa, mantenendo il distanziamento di metri due.

Ordinanza n. 26 del 2 luglio 2020 – dal 4 luglio al 31 luglio: misure sul trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 27 del 14 luglio 2020 – dal 15 al 30 luglio: proroga ordinanze nn. 25 e 26.

Ordinanza n. 28 del 14 luglio 2020 – dal 15 al 30 luglio: regime di quarantena per i migranti e obbligo di accertamenti diagnostici.

TOSCANA

Ordinanza n. 34 del 14 aprile 2020- per 90 giorni dalla pubblicazione:

- le Aziende sanitarie e i diversi soggetti operanti nell'ambito o in raccordo con il SSR, si devono attenere alle "Linee di indirizzo per la gestione del percorso COVID-19 in ambito territoriale";
- la Commissione di esperti deve provvedere a garantirne l'aggiornamento costante delle predette linee di indirizzo;
- le applicazioni e gli strumenti informatici regionali, presenti nell'allegato alle Linee di indirizzo e inerente il sistema informativo unico per la emergenza da COVID -19, devono essere adottati da tutte le aziende ed enti regionali.

Ordinanza n. 49 del 3 maggio 2020 – dal 4 maggio:

- le Aziende e gli Enti del Servizio sanitario Regionale sono autorizzate a programmare la ripresa dell'erogazione delle attività sanitarie anche programmabili, sia ambulatoriali che chirurgiche, sia negli ospedali che sul territorio, in modo progressivo e graduale;
- confermate le nuove espansioni dei posti di cure intermedie, con potenziamento ulteriore almeno fino allo 0,4/1000 per ogni Azienda USL;
- fino all'uscita dalla emergenza COVID19, le strutture dedicate alle cure intermedie, già allestite o in corso di allestimento, sono riservate prevalentemente, e comunque secondo le necessità, ai pazienti COVID;
- confermate le azioni sulle RSA e potenziate, con individuazione, a carico delle Aziende Sanitarie Territoriali, di presenza medica dedicata;
- confermata, da parte delle Aziende Sanitarie, in conformità alle disposizioni nazionali vigenti, la operatività delle USCA, che sono confermate almeno nel rapporto 1/50.000

abitanti, con presenza di geriatri e/o altri specialisti di riferimento per ognuna di esse da parte delle Aziende Sanitarie;

- riattivate le attività di screening oncologico di I° livello, con prioritario e graduale recupero delle chiamate non eseguite nel periodo di emergenza, con le stesse modalità di sicurezza previste per le prestazioni ambulatoriali;
- le Aziende ed Enti del SSR devono distribuire le attività programmabili, sia ambulatoriali che chirurgiche, su tutto l'arco della giornata, di tutti i giorni feriali della settimana, dal lunedì al sabato compreso;
- per le attività chirurgiche, le Aziende sanitarie realizzano una nuova pianificazione delle attività, in rapporto alla nuova capacità di offerta, creando liste di priorità per gli interventi di classe A, di classe B e oncologici, oltre che di quelli non procrastinabili;
- progressivamente liberate le aree di degenza ordinarie, di terapia intensiva dedicate, e di cure intermedie dedicate a COVID+, in funzione dell'andamento epidemiologico; i posti letto di terapia intensiva di nuova attivazione per l'emergenza COVID19, pari a circa 250 postazioni, situati al di fuori dei presidi ospedalieri o comunque in aree ben identificate e separate dal resto delle strutture, sono riservate ai pazienti COVID fino al termine dell'emergenza;
- riattivata l'attività ambulatoriale programmata, oltre a quelle in urgenza e quelle delle classi B, progressivamente per le altre classi di priorità;
- raccomandato, ove possibile, per le attività ambulatoriali e diagnostiche, di utilizzare altri presidi sanitari pubblici territoriali;
- non consentito, sia a livello di ricovero, sia di visita ambulatoriale, nessun accompagnatore se non per minori o disabili o non autosufficienti;
- mantenute le operazioni di pre-triage e di check point all'ingresso degli ospedali e dei presidi territoriali;
- garantito l'accesso all'ambulatorio evitando, se possibile, la fase di accettazione;
- la ripresa delle attività sanitarie in libera professione è autorizzata dopo il raggiungimento dell'obiettivo di un tempo di attesa per le visite specialistiche ambulatoriali e diagnostiche istituzionali non superiore ai tempi massimi previsti dal piano regionale Governo Liste di Attesa;
- obbligo nelle strutture sanitarie, fino a nuove determinazioni, di indossare la mascherina in ambienti condivisi; comunque raccomandata la distanza interpersonale 1,80 metri;
- la Direzione regionale competente in materia di salute dovrà adottare tutti gli atti necessari per attuare le disposizioni contenute nella presente ordinanza, in particolare i tempi della progressiva ripresa in modo da assicurare omogeneità di comportamenti all'interno del sistema regionale.

Ordinanza n. 54 del 6 maggio 2020 – dal 6 maggio fino alla vigenza delle misure nazionali: ad integrazione dei soggetti a cui viene effettuato con priorità il test sierologico rapido, con oneri a carico dei bilanci delle Aziende sanitarie già individuati nell'ordinanza n.23/2020 (operatori sanitari e soggetti operanti a vario titolo nelle Aziende ed Enti del SSR, operatori nelle strutture sanitarie private e di altri Enti nel territorio regionale, operatori e ospiti delle strutture socio-sanitarie e di accoglienza, con particolare riferimento alle RSA e RSD, personale del Volontariato, delle Farmacie, degli Istituti penitenziari, delle Forze dell'ordine e Vigili del Fuoco, chiunque svolga un'attività lavorativa di assistenza o sostegno alla popolazione anziana e/o fragile, chiunque, singolo individuo, manifesti sintomi suggestivi di infezione da COVID, esclusivamente su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia); e **nell'Ordinanza n.39/2020** (Polizia Municipale e Polizia Provinciale, lavoratori esercizi commerciali e grandi strutture di vendita alimentare, unitamente agli addetti al trasporto merci, lavoratori di aziende pubbliche o private relative allo smaltimento e raccolta dei rifiuti, dipendenti Pubblici degli Uffici postali, la cui attività implica il contatto con il pubblico, dipendenti dei servizi bancari, finanziari e assicurativi, lavoratori dei servizi a domicilio, lavoratori della editoria e della emittenza televisiva, edicolanti e librai, operatori del trasporto pubblico locale, tassisti, operatori delle imprese/agenzie di onoranze funebri, operatori della logistica, personale dei consolati a contatto con il pubblico, dei porti e degli aeroporti, lavoratori del distretto Cartario) **con:** coloro che hanno contatti stretti di casi positivi; studenti universitari delle facoltà sanitarie che abbiano accesso all'interno di strutture sanitarie e socio-sanitarie; medici

ed infermieri operanti come libero professionisti; odontoiatri libero professionisti; tabaccherie; magistrati e personale amministrativo delle giurisdizioni ordinaria, amministrativa e contabile che hanno rapporti con il pubblico; operatori ed ospiti delle strutture di accoglienza per migranti; maestri, insegnanti e personale ATA delle scuole di ogni ordine e grado e personale afferente agli asili nido e campi estivi; i “paucisintomatici infettanti” su richiesta del MMG e del Pediatra di Famiglia; i soggetti, per i quali è prevista l’Assistenza Domiciliare Integrata (ADI) o l’Assistenza Domiciliare Programmata (ADP); i soggetti in ambienti circoscritti legati alla presenza di uno o più soggetti positivi al tampone.

A seguito di esito positivo o dubbio del test sierologico rapido si procede per l’esame di valenza diagnostica alla effettuazione del test molecolare (tampone nasofaringeo).

Consentita l’effettuazione del test sierologico a beneficio dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che abbiano ripreso l’attività o la riprendano, **nonché dei lavoratori ed operatori, liberi professionisti e non, che non abbiano mai interrotto**, dall’inizio della dichiarazione di emergenza pandemica, la propria attività ed abbiano avuto contatto con il pubblico. L’esecuzione del test avverrà a cura e spese degli stessi soggetti che potranno avvalersi dell’accordo che Regione Toscana sottoscriverà, in prima istanza, con i laboratori, che si sono già dichiarati disponibili, e successivamente con qualsiasi ulteriore laboratorio, accreditato o autorizzato, che voglia aderire, nel quale si definiranno, per i predetti test, tariffe calmierate idonee a consentire una equità di accesso alle prestazioni in esame.

Si fornisce ai datori di lavoro, ai fini dei test sierologici in favore dei propri dipendenti, i consigli organizzativi, di cui all’allegato A, parte integrante e sostanziale della presente ordinanza.

Ordinanza n. 57 del 17 maggio 2020 – dal 18 maggio fino alla fine dell’emergenza:

vengono assunte le disposizioni del D.L. n. 33 del 16 maggio 2020 e del DPCM del 17 maggio 2020 in merito alle misure relative agli spostamenti individuali e alle riprese delle attività economiche e sociali, alle relative date e alle condizioni di svolgimento ivi previste; nonché le linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 16 maggio 2020;

- la Direzione regionale competente in materia di tutela della salute monitora con cadenza giornaliera tramite gli indicatori del sistema l’andamento dei contagi e ne comunica quotidianamente gli esiti al Presidente della Regione, in modo di stabilire che in caso di miglioramento o aggravamento della situazione epidemiologica possano essere adottate misure derogatorie, ampliative o restrittive, rispetto a quelle disposte;
- divieto di ogni forma di assembramento di persone in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico e in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico;
- riapertura di tutte le attività economiche, produttive e sociali nel rispetto dei settori e della tempistica indicata dal governo nel DPCM del 17 maggio 2020 e delle misure previste nelle Linee guida di cui all’allegato 17 del DPCM 17 maggio 2020;
- le attività economiche, produttive e sociali già in esercizio applicano le disposizioni in materia di sicurezza contenute nei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno consentito l’attività o la ripresa.

Ordinanza n. 59 del 22 maggio 2020 – dal 22 maggio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

- tutte le attività per le quali il DPCM 17/05/2020 non stabilisca un espresso divieto di esercizio o una diversa data di apertura si intendono riattivabili;
- le attività di luna park e spettacolo viaggiante, sono esercitate nel rispetto, delle specifiche linee guida regionali - allegato 1; le attività di spettacolo viaggiante potranno comunque essere soggette alla regolamentazione da parte dei Comuni; le attività di musei, aree e parchi archeologici e complessi monumentali, sono esercitate nel rispetto delle specifiche linee guida regionali - allegato 2; l’attività di biblioteche e archivi, sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali - allegato 3; l’attività delle guide turistiche, alpine, ambientali e accompagnatori turistici, sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali - allegato 4; fatta salva l’eventuale successiva applicazione di specifiche linee guida o protocolli approvati a livello nazionale o dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome.

Ordinanza n. 60 del 27 maggio 2020 – dal 27 maggio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

- recepite le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome in data 25 maggio 2020 con riferimento a ristorazione, strutture ricettive, servizi alla persona, piscine, palestre, manutenzione del verde, **informatori scientifici del farmaco**, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere (allegato 1)
- per incrementare l'efficacia delle misure precauzionali di contenimento di cui alle Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni del 25 maggio viene disposto che:
 - le attività delle strutture ricettive all'aria aperta sono esercitate nel rispetto delle specifiche linee guida regionali (allegato 2);
 - le attività delle strutture per parchi tematici e di divertimento sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali (allegato 3)
 - le attività degli stabilimenti balneari sono esercitate nel rispetto delle linee guida regionali (allegato 4);
 - consentita la riapertura dei circoli culturali e ricreativi, strutture termali e centri benessere nel rispetto delle linee guida della Conferenza delle Regioni del 25 maggio;
 - consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, indicati nell'allegato 5 alla presente ordinanza, di realizzare in presenza la parte pratica prevista dai percorsi stessi a condizione che tali attività non siano realizzabili a distanza;
 - attività di biblioteche e archivi esercitate nel rispetto delle linee guida regionali di cui all'allegato 6.

Ordinanza n. 61 del 30 maggio 2020 – dal 31 maggio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

- dal 15 giugno le modalità di realizzazione delle attività ludiche, ricreative – Centri estivi- per i bambini di età superiore a tre anni e gli adolescenti sul territorio regionale sono svolte sulla base delle Linee guida del DPCM del 17 maggio 2020 e dell'allegato alla presente ordinanza;
- le spiagge libere sono gestite nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali di cui all'allegato alla presente ordinanza.

Ordinanza n. 62 dell'8 giugno 2020 – dal 9 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria - misure di contenimento per tutti gli ambienti di lavoro esclusi quelli sanitari e i cantieri che si applicano anche al settore degli uffici, pubblici e privati, degli studi professionali e dei servizi amministrativi che prevedono accesso del pubblico e a tutti i lavoratori autonomi:

- negli ambienti di lavoro, il datore di lavoro dovrà assicurare la propria disponibilità a garantire spazi, quando necessari, e informazioni ai dipendenti e collaboratori dell'azienda che intendano volontariamente sottoporsi allo screening sierologico,
- per lo spostamento dal proprio domicilio al posto di lavoro e viceversa, sui mezzi pubblici è fatto obbligo di usare la mascherina ed è raccomandato l'uso di guanti protettivi monouso o la pulizia/sanificazione delle mani prima e dopo l'utilizzo degli stessi (ove possibile, è consigliato anche l'uso dei mezzi della mobilità sostenibile individuale o di coppia);
- recepito quanto previsto dall'allegato 12 al DPCM del 17 maggio 2020 "Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali", del 24 aprile 2020;
- consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.;
- in presenza di febbre, e comunque quando la temperatura corporea supera 37,5°, o di altri sintomi influenzali, suggestivi di COVID-19 divieto di recarsi sul posto di lavoro ed obbligatorio rimanere al proprio domicilio; il datore di lavoro potrà attivarsi per sottoporre il personale, prima dell'accesso al luogo di lavoro, al controllo della temperatura corporea;
- prima dell'accesso al posto di lavoro è necessario detergersi accuratamente le mani, utilizzare la mascherina protettiva e, ove compatibile o richiesto dall'attività, utilizzare guanti

- monouso; il datore di lavoro installa nei luoghi di lavoro idonei e diffusi dispenser per detergere le mani, inoltre, fornisce mascherine protettive e eventualmente guanti monouso;
- per tutte le procedure di pulizia, disinfezione e sanificazione, di aerazione degli ambienti si rimanda alle indicazioni contenute nei rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità;
 - il servizio mensa deve essere riorganizzato in modo da garantire in ogni momento la distanza interpersonale di almeno un metro; consigliato il mantenimento di una distanza interpersonale di 1,8 m.; necessaria la sanificazione dei tavoli dopo ogni singolo pasto.
 - il datore di lavoro informa tutti i propri lavoratori circa le presenti disposizioni, consegnando e/o affiggendo all'ingresso e nei luoghi maggiormente visibili dei locali, appositi depliant informativi.

Tutte le attività economiche, produttive, sociali e professionali sono tenute al rispetto delle disposizioni di cui alla presente ordinanza e delle disposizioni per attività specifiche ad oggi emanate e di futura emanazione a livello regionale e nazionale; cessa l'obbligo di trasmissione alla Regione Toscana dei Protocolli anti-contagio.

Ordinanza n. 63 dell'8 giugno 2020 – dal 9 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: consentito ai soggetti pubblici e privati che erogano i percorsi di formazione, di realizzare in presenza tutte le attività formative, nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida in materia di formazione professionale e di formazione in materia di sicurezza e salute sul lavoro; le attività di commercio al dettaglio in aree pubbliche sono svolte nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida regionali.

Ordinanza n. 64 del 10 giugno 2020 – dal 15 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: integrata l'ordinanza n.49/2020, prevedendo che le attività di prelievo debbano essere effettuate anche mediante accesso diretto, senza prenotazione, al fine di garantire la tempestività dell'intervento ed evitare l'allungamento dei tempi di attesa legati alla sola procedura di prenotazione; ed impegnando le aziende sanitarie a potenziare l'offerta di questa attività per rispondere alla crescente domanda.

Ordinanza n. 65 del 10 giugno 2020 – dall'11 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: recepite le Linee guida per la riapertura delle attività economiche e produttive adottate dalla Conferenza delle Regioni in data 9 giugno 2020 con riferimento a ristorazione, attività ricettive con esclusione dei campeggi, servizi alla persona, piscine, palestre, manutenzione del verde, noleggio veicoli ed altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, cinema e spettacoli dal vivo, sagre, strutture termali e centri benessere, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse e discoteche.

Dal 13 giugno:

- possono essere riaperti gli impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo;
- possono essere svolti i congressi e i grandi eventi fieristici e riaperti i cinema e gli spettacoli dal vivo nonché le attività nelle sale da ballo, discoteche e locali assimilati, all'aperto o al chiuso;
- possono essere riaperte sale bingo, delle sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse;
- confermata la riapertura delle sagre alle quali si applicano le linee guida relative ai vari settori di interesse;
- per la sola stagione balneare 2020 consentito agli stabilimenti balneari di posticipare l'apertura qualora non siano in grado di garantire i livelli minimi di sicurezza anticontagio previsti dalle disposizioni vigenti;
- conferma, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

Ordinanza n. 66 del 12 giugno 2020 – dal 13 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

- conferma di quanto disposto con Ordinanza n. 65/2020;

- dal 15 giugno consentito lo svolgimento sul territorio regionale delle attività ludiche, ricreative per i bambini di età da zero a tre anni e l'attivazione di campi estivi che prevedono il pernottamento per i bambini di età superiore a sei anni;
- conferma, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

Ordinanza n. 67 del 16 giugno 2020 – dal 17 giugno fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: nel territorio toscano per la prevenzione dal contagio da coronavirus si raccomanda una minuziosa e frequente pulizia delle mani con acqua e sapone o con gel disinfettanti senza ricorrere, anche qualora raccomandato nelle ordinanze ad oggi emanate dal Presidente della Giunta regionale, all'utilizzo di guanti monouso; questa disposizione non si applica agli ambienti di lavoro socio-sanitari e agli ambienti di lavoro in cui i guanti costituiscono dispositivo di protezione individuale.

Ordinanza n. 68 del 16 giugno 2020: modalità smaltimento rifiuti provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione in cui dimorino soggetti che, risultati positivi alla Covid-19, effettuano quarantena obbligatoria.

Ordinanza n. 69 del 1° luglio 2020: misure in materia di gestione dei rifiuti per le strutture sociosanitarie territoriali per un periodo di 6 mesi dalla data di approvazione del presente atto.

Ordinanza n. 70 del 2 luglio 2020 dal 3 luglio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

- gli impianti a fune di risalita ad uso turistico, sportivo e ricreativo e la loro gestione è effettuata nel rispetto delle misure idonee a prevenire o ridurre il rischio di contagio definite nelle specifiche linee guida di cui al DPCM 11/06/2020;
- consentito lo svolgimento di concorsi pubblici è consentito nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida;
- negli spettacoli dal vivo all'aperto e nei cinema all'aperto, agli spettatori consentito non utilizzare la mascherina che dovrà essere indossata qualora non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale; il limite massimo di 200 spettatori per spettacoli in luoghi chiusi, per ogni singola sala, può essere superato fino al raggiungimento di un numero massimo di spettatori pari ad un terzo della capienza complessiva;
- consentito in tutti gli spazi all'aperto quali ad es. discoteche e locali assimilabili destinati all'intrattenimento, sagre, feste paesane, balere e stabilimenti balneari il ballo di coppia, senza distanziamento, solamente tra congiunti;
- consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura;
- consentito lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell'evento quali cortei rievocativi e tradizionali, con obbligo per i partecipanti e gli spettatori di rispettare il distanziamento interpersonale e di utilizzo delle mascherine protettive in caso di impossibilità di mantenimento costante di tale distanziamento;
- consentita la messa a disposizione di giornali, riviste, deplianti illustrativi o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all'interno di pubblici esercizi, degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, degli stabilimenti balneari e in generale in tutte le attività aperte al pubblico purché, sia indossata la mascherina e prima e dopo il loro utilizzo, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante;
- consentito l'utilizzo di carte da gioco, purché sia indossata la mascherina e sia effettuata una minuziosa igienizzazione delle mani con il gel igienizzante;
- consentita la ripresa degli sport di contatto sul territorio regionale nel rispetto delle indicazioni tecniche operative definite dalle linee guida per la ripresa dello svolgimento degli sport di contatto;
- conferma, che laddove è previsto il distanziamento interpersonale di almeno un metro è raccomandato il distanziamento di almeno 1,8 metri e che l'utilizzo della mascherina protettiva è obbligatorio in spazi chiusi, pubblici e privati aperti al pubblico, nonché in spazi

aperti, pubblici o aperti al pubblico, nel caso non sia possibile mantenere il distanziamento interpersonale.

Ordinanza n. 71 del 4 luglio 2020 - dal 5 luglio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria:

mandato ai Dipartimenti della Prevenzione delle Aziende sanitarie di effettuare, per ogni nuovo caso positivo, una valutazione puntuale dell'ambiente domiciliare per l'isolamento domiciliare del caso positivo e, in caso di sovraffollamento o di situazione logistica sfavorevole che non permetta una gestione in sicurezza di tale provvedimento, e di contestuale rifiuto all'isolamento volontario in albergo sanitario, di proporre al Sindaco, l'emissione di un'ordinanza che prescriva l'isolamento in albergo sanitario;

mandato ai Dipartimenti della Prevenzione, nel caso di cluster di positività da COVID-19 riconducibili a soggetti appartenenti a comunità di varie etnie presenti sul territorio, di predisporre ogni possibile iniziativa per potenziare il numero di test molecolari e sierologici, all'interno di tali comunità, al fine di tracciare e trattare tutti gli eventuali casi, anche collegandosi funzionalmente fra dipartimenti delle tre aree vaste al fine di avere un controllo regionale del fenomeno e non solo locale.

Ordinanza n. 73 del 16 luglio 2020 - dal 18 luglio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: si demanda alle Aziende Sanitarie territorialmente competenti il compito di allestire, presso gli aeroporti di Pisa e di Firenze, stazioni di accoglienza per cittadini provenienti con voli da aree extra Schengen dove garantire la registrazione dei soggetti che entrano in Italia e che, ai sensi del DPCM 11 giugno 2020, articolo 4 comma 3, devono effettuare il periodo di 14 gg di isolamento fiduciario con sorveglianza attiva, e di offrire la possibilità di esecuzione di test sierologici e test molecolari; si garantisce la possibilità di isolamento presso alberghi sanitari per i soggetti positivi nonché per eventuali contatti stretti.

Ordinanza n. 74 del 16 luglio 2020 - dal 18 luglio fino alla fine dello stato di emergenza sanitaria: la ripresa del trasporto con una previsione di capienza a pieno carico, limitatamente ed esclusivamente ai posti a sedere, in modo che siano evitati assembramenti nelle aree adibite ai posti in piedi, per il settore del trasporto pubblico regionale/locale di linea ferroviario, automobilistico extraurbano e marittimo nonché del trasporto pubblico non di linea, ivi compresi i servizi di noleggio con conducente di veicoli e autobus e taxi e dei servizi autorizzati, nel rispetto delle linee guida adottate nell'Allegato A, quale parte integrante; per quanto attiene al trasporto pubblico automobilistico urbano e tramviario, di derogare al rispetto della distanza di un metro garantendo un coefficiente di riempimento dei mezzi non superiore al 60% dei posti consentiti dalla carta di circolazione dei mezzi stessi, tenendo conto sia dei posti a sedere che dei posti in piedi, evitando assembramenti nelle zone adibite ai posti in piedi, nel rispetto delle linee guida adottate nell'Allegato A, quale parte integrante.

UMBRIA

Ordinanza n. 24 del 14 maggio 2020 - per 90 giorni dalla data di adozione: i rifiuti costituiti dai Dispositivi di Protezione Individuali esausti, quali guanti e mascherine, utilizzati dai dipendenti e dagli avventori delle attività economiche-produttive, comprese quelle commerciali e di servizi, al fine di assicurare le misure anti-contagio sono assimilati ai rifiuti urbani.

Ordinanza n. 25 del 17 maggio 2020 - dal 18 maggio:

- nel rigoroso rispetto delle linee di indirizzo elaborate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome in coerenza con quelle nazionali, autorizzata l'apertura delle imprese operative nei seguenti settori: commercio al dettaglio ad eccezione delle attività di commercio ambulante; attività di parrucchieri e barbieri nonché centri estetici, centri massaggi e altri servizi alla persona, stabilimenti termali; pubblici esercizi, bar e attività di ristorazione; agenzie di viaggio, tour operator, servizi di prenotazione turistica, guide turistiche ed attività connesse; autoscuole;
- dal 18 maggio 2020 sono inoltre consentiti: lo svolgimento di attività sportive individuali all'aperto, anche presso strutture e centri sportivi, con esclusione di utilizzo degli spogliatoi, piscine; l'attività nautica di diporto; il pilotaggio di aerei ultraleggeri; l'attività di pesca nelle acque interne; l'attività di allenamento e di addestramento di animali in zone ed aree specificamente attrezzate; l'equitazione.

Ordinanza n. 28 del 22 maggio 2020 – dal 25 maggio:

- autorizzata l'apertura delle imprese operative nei seguenti settori: commercio al dettaglio su aree pubbliche; esercizi ricettivi extralberghieri; esercizi ricettivi all'aria aperta; residenze d'epoca;
- consentite le seguenti attività: l'attività sportiva di base e l'attività motoria in genere svolte presso palestre, piscine, centri e circoli sportivi, pubblici e privati (v. Allegato n. 1); Musei, archivi e biblioteche e altri luoghi di cultura (v. Allegato n. 2); le attività di tutte le strutture ricettive (v. Allegato n. 3);
- **dal 25 maggio 2020**, i tirocini extracurricolari possono essere attivati o riattivati anche in presenza, oltre che con modalità a distanza; per le modalità attuative vedasi Allegato n. 4.

Ordinanza n. 29 del 29 maggio 2020 – Recepimento delle "Linee guida per la riapertura delle Attività Economiche e Produttive" aggiornate in data 25 maggio 2020 dalla Conferenza delle Regioni e delle Province autonome (Allegato n. 1). **Dal 3 giugno:**

- consentita ai soggetti pubblici e privati che erogano attività formativa: tirocini curricolari la parte pratica dei percorsi formativi gli esami finali in presenza;
- autorizzate all'apertura, le seguenti attività: attività di somministrazione di cibi e bevande all'interno dei circoli culturali e ricreativi; centri benessere, con esclusione delle attività riferite ad ambienti caldo-umidi e alle saune; stabilimenti balneari; aree gioco per bambini anche in spazi privati aperti al pubblico; parchi tematici e di divertimento, ivi compresi gli spettacoli viaggianti e le giostre;
- consentita l'attività corsistica individuale, fermo restando la sospensione delle attività delle istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica stabilita dal DPCM del 17 maggio 2020, nel rispetto delle disposizioni vigenti.

Ordinanza n. 30 del 5 giugno 2020 – dal 15 giugno, autorizzata la realizzazione di progetti di attività ludico ricreative – centri estivi – per bambini di età superiore ai 3 anni ed adolescenti, con la presenza di operatori addetti alla loro conduzione, utilizzando le potenzialità di accoglienza di spazi per l'infanzia delle scuole, degli oratori o di altri ambienti simili; l'apertura avviene nel rigoroso rispetto delle prescrizioni contenute nelle Linee guida di cui al DPCM 17 maggio 2020 e del DL 16 maggio 2020, n. 33.

Ordinanza n. 33 del 12 giugno 2020 – dal 15 giugno, consentito l'esercizio delle seguenti attività: circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, cinema e spettacoli dal vivo, strutture termali e centri benessere. professioni della montagna, congressi e grandi eventi fieristici, sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse relative alle specifiche linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di cui al DPCM del 11/06/2020.

Consentite altresì tutte le attività ricomprese nelle linee guida per la gestione in sicurezza di opportunità organizzate di socialità e gioco per bambini ed adolescenti nella fase 2 dell'emergenza Covid 19 predisposte dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche della famiglia, allegato 8 del DPCM dell'11/06/2020.

Ordinanza n. 34 del 18 giugno 2020 – dal 19 giugno, consentito l'esercizio delle seguenti attività: • discoteche ed altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento; • cerimonie - relativamente alla effettuazione di banchetti nell'ambito di cerimonie ed eventi analoghi (es. **congressi**) di cui all'allegato 9 del DPCM del 11/06/2020 come approvate dalla Conferenza delle Regioni nella seduta dell'11 giugno 2020.

Ordinanza n. 35 del 1° luglio 2020 – fino al sessantesimo giorno successivo al termine dello stato di emergenza sul territorio nazionale: ulteriori misure in materia di gestione dei rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti positivi al SARS-Cov-2 in isolamento o in quarantena obbligatoria.

Ordinanza n. 36 del 2 luglio 2020 – dal 3 luglio al 31 luglio: ulteriori misure urgenti relative al trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 37 del 6 luglio 2020 – dal 8 luglio: consentita la ripresa degli sport di contatto e squadra nel rispetto rigoroso delle linee guida.

Ordinanza n. 38 del 15 luglio 2020: proroga ordinanza n.36.

Ordinanza n. 39 del 17 luglio 2020 Ordinanza n. 38 del 15 luglio 2020:

- consentito l'esercizio delle attività di sagre e fiere locali, ivi comprese le mostre mercato e le feste popolari, nel rispetto delle specifiche linee guida per la riapertura delle attività economiche, produttive e ricreative di cui all'allegato 1 del DPCM 14 luglio 2020, come approvate dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome nella seduta del 9 luglio 2020 allegate alla presente ordinanza;
- consentito l'utilizzo delle carte da gioco nell'ambito delle attività economiche produttive e ricreative, nella rigorosa osservanza delle specifiche prescrizioni contenute nell'Allegato 1 al DPCM 14 luglio 2020 oltre che delle norme di legge vigenti;
- consentita la messa a disposizione di giornali, riviste o altro materiale cartaceo per la lettura o consultazione pubblica da parte dei clienti, all'interno di pubblici esercizi, degli studi professionali, delle attività di parrucchieri, tatuatori ed estetisti, e in generale in tutte le attività aperte al pubblico o che prevedano la fruizione da parte di clienti, purché sia indossata la mascherina e, prima e dopo il loro utilizzo, sia effettuata una minuziosa pulizia delle mani con acqua e sapone o con il gel igienizzante, da posizionarsi nelle vicinanze;
- consentite le manifestazioni storiche;
- consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura, con caldo e secco e temperatura regolata in modo da essere sempre compresa tra gli 80° ed i 90°.

VALLE D'AOSTA

Ordinanza n. 222 del 28 maggio 2020 – fino al 31 luglio: disposizioni sulla gestione rifiuti urbani provenienti da abitazioni di pazienti Covid e non.

Ordinanza n. 223 del 28 maggio 2020 – fino a nuovo provvedimento: disposizioni sul trasporto pubblico locale.

Ordinanza n. 231 del 5 giugno 2020 – dal 6 giugno fino a nuovo provvedimento: riavvio attività formative in presenza; consentita attività impianti a fune; consentito accesso a parchi tematici, avventura e zoologici; consentite strutture termali e centri benessere; le attività economiche, produttive e lavorative devono rispettare i protocolli approvati dalla Regione, e le linee guida della Conferenza delle Regioni del 25 maggio.

Ridefinite le modalità di apertura delle attività già aperte: guide alpine, e accompagnatori turistici, servizi per animali, allenamento e addestramento dei cani, botteghe scuola, parchi ed aree picnic; permane il divieto di assembramento.

Ordinanza n. 242 del 12 giugno 2020 – dal 15 giugno fino a nuovo provvedimento: consentito riavvio attività casa da gioco Saint Vincent e di sale slot, sale giochi, sale bingo e sale scommesse; vietato assembramento di persone in luoghi pubblici o aperti al pubblico.

Ordinanza n. 249 del 17 giugno 2020 – dal 22 giugno fino a nuovo provvedimento: consentita riapertura servizi diurni persone con disabilità

Ordinanza n. 250 del 17 giugno 2020 – dal 18 giugno fino a nuovo provvedimento: disposizioni per l'accesso dei familiari alle strutture socioassistenziali residenziali.

Ordinanza n. 278 del 10 luglio 2020 – dall'11 luglio fino a nuovo provvedimento: attività di ballo solo all'esterno dei locali e discoteche.

Ordinanza n. 293 del 16 luglio 2020 – dal 17 luglio fino a nuovo provvedimento: consentiti sport di contatto e di squadra; vietato l'assembramento di persone.

Ordinanza n. 295 del 17 luglio 2020 – dal 20 luglio fino a nuovo provvedimento: riavvio attività servizi educativi infanzia.

VENETO

Ordinanza n. 59 del 13 giugno 2020 – dal 15 giugno al 31 luglio:

- **dal 15 giugno** riaperte le attività relative a sale cinematografiche, teatri, circhi, teatri tenda, arene e spettacoli in genere, anche viaggianti, produzione lirica, sinfonica, orchestrale, teatrale, coreutica, spettacoli musicali; il numero massimo di spettatori per cinema e altri luoghi di spettacolo è determinato in relazione alla capienza della struttura aperta o chiusa;
- **dal 19 giugno** aperte le attività relative a: sagre, fiere e altri eventi e manifestazioni assimilabili; convegni, congressi, grandi eventi fieristici, convention aziendali ed eventi ad

essi assimilabili; sale slot, sale giochi, sale bingo; discoteche e ad altri locali assimilabili destinati all'intrattenimento; Casinò di Venezia;

- **dal 25 giugno** consentito lo sport di contatto nel rispetto delle linee guida emanate dall'Ufficio per lo Sport della Presidenza del Consiglio o delle linee guida regionali;
- i turisti non residenti in Veneto e presenti nel territorio regionale risultati positivi all'esame diagnostico o con sintomi di contagio devono essere presi in carico dai servizi di igiene e sanità pubblica dell'Azienda Ulss competente nel luogo dell'alloggio ed effettuata l'indagine epidemiologica, e sono collocati in isolamento per 14 giorni presso strutture individuate dall'Azienda medesima;
- dal 15 giugno 2020 le attività di seguito indicate sono svolte nel rispetto delle Linee Guida dell'11 giugno: ristorazione, attività turistiche, attività ricettive, servizi alla persona, commercio al dettaglio, commercio al dettaglio su aree pubbliche, uffici aperti al pubblico, piscine, palestre, manutenzione del verde; musei, archivi e biblioteche, attività fisica all'aperto, noleggio veicoli e altre attrezzature, informatori scientifici del farmaco, aree giochi per bambini, circoli culturali e ricreativi, formazione professionale, parchi tematici e di divertimento, strutture termali e centri benessere, professioni della montagna e guide turistiche;
- **agli informatori scientifici è consentito, ai fini dello svolgimento dell'attività professionale e negli orari d'ufficio, l'accesso alle strutture sanitarie del Servizio Sanitario Regionale anche in deroga alle disposizioni limitative degli accessi adottate dalle singole strutture e nel rispetto delle prescrizioni relative all'uso di dispositivi personali e al distanziamento personale in funzione della prevenzione del contagio da covid-19;**
- le "Linee di indirizzo Strutture residenziali extraospedaliere-Indicazioni per l'accoglienza di nuovi ospiti e l'accesso di familiari, visitatori e di altro personale esterno" di cui all'allegato 3 dell'ordinanza n. 55 del 29 maggio 2020, rimangono efficaci fino all'adozione di appositi provvedimenti;
- obbligo di usare le mascherine nei luoghi al chiuso accessibili al pubblico e, all'esterno, in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuamente il mantenimento della distanza di sicurezza tra non conviventi; non sono soggetti all'obbligo i bambini al di sotto dei sei anni nonché i soggetti con forme di disabilità non compatibili con l'uso continuativo della mascherina;
- vietati gli assembramenti in area pubblica o aperta al pubblico tra non conviventi.

Ordinanza n. 61 del 22 giugno 2020 – dal 23 giugno fino a diversa ordinanza: la gestione delle strutture residenziali e semiresidenziali extraospedaliere per anziani, disabili, minori, dipendenze e salute mentale aventi sede nel territorio regionale, pubbliche o private, anche non accreditate, si svolge nel rispetto delle linee di indirizzo di cui all'allegato A) della presente ordinanza.

Ordinanza n. 63 del 26 giugno 2020 – dal 27 giugno al 31 luglio:

- i servizi di trasporto pubblico locale ferroviario, automobilistico/tramviario e di navigazione interna, lacuale e lagunare e i servizi di trasporto pubblico non di linea di taxi e noleggio con conducente, si svolgono nel rispetto dell'allegato 1;
- negli esercizi commerciali, di ristorazione e di servizi nonché nei circoli ricreativi consentita la messa a disposizione di quotidiani a favore dell'utenza per l'uso comune possibilmente in più copie;
- lo sport di contatto, di squadra e individuale è svolto nel rispetto delle disposizioni dell'allegato 2);
- consentita l'apertura al pubblico delle saune in qualsiasi struttura;
- ammesso lo svolgimento delle processioni religiose e delle manifestazioni che comportano uno spostamento dell'evento quali cortei rievocativi e tradizionali;
- l'attività degli esercizi commerciali e di servizio alla persona inseriti nelle aree ospedaliere può riprendere nel rispetto delle disposizioni di cui all'allegato 3);
- l'attività degli ippodromi è svolta nel rispetto delle linee di indirizzo adottate dal Ministero delle politiche agricole;

- la formazione dei lavoratori dipendenti pubblici e privati, relativa anche al percorso ECM, sicurezza del lavoro, formazione continua, si svolge anche con attività in presenza.

Ordinanza n. 64 del 6 luglio 2020 – dal 7 luglio al 31 luglio:

- stabilito l'isolamento fiduciario per 14 giorni, nei seguenti casi: 1) in caso di contatto a rischio, con soggetto risultato positivo al tampone; 2) ingresso o rientro in Veneto dai paesi diversi da quelli di cui all'allegato 1); 3) compresenza di sintomi di infezione respiratoria e temperatura superiore a 37,5 gradi centigradi;
- l'Azienda Ulss che adotta il provvedimento di collocazione in isolamento, in relazione al numero dei conviventi nell'abitazione, può disporre l'effettuazione dell'isolamento presso strutture alternative individuate dall'Azienda medesima in collaborazione con la Protezione Civile in conformità alle disposizioni regionali, con oneri a carico dell'interessato;
- sono obbligatoriamente sottoposti a test di screening con tampone rinofaringeo per la ricerca di SARS-CoV-2 tutti i soggetti che fanno ingresso o rientro in Veneto dopo un viaggio in un paese diverso da quelli di cui all'allegato 1 per comprovati motivi di lavoro. Per tali soggetti si effettua un primo tampone rinofaringeo all'arrivo in Veneto e un secondo tampone a distanza di 5-7 giorni se il primo risulta negativo.
- il datore di lavoro provvede ad assolvere all'obbligo di cui sopra contattando l'azienda Ulss di riferimento e riammette, temporaneamente, il lavoratore se il primo tampone è negativo; il lavoratore potrà essere definitivamente riammesso senza obbligo di mascherina, solo dopo l'esito negativo del secondo tampone; vietata l'utilizzazione da parte del datore di lavoro della prestazione del lavoratore di cui il datore abbia conoscenza dell'obbligo di isolamento fiduciario;
- i servizi delle strutture ospedaliere e sanitarie che accertino il rifiuto di ricovero opposto da soggetti risultati positivi al tampone segnalano immediatamente agli organi di polizia giudiziaria il nominativo del soggetto stesso ai fini dell'esercizio dei relativi poteri di prevenzione e repressione di eventuali ipotesi di reato.

Ordinanza n. 65 del 9 luglio 2020: prorogata fino al 31 luglio 2020 l'efficacia delle ordinanze n. 59 e n. 63; l'adozione da parte della Conferenza delle Regioni di linee di indirizzo aggiornate nelle materie oggetto delle ordinanze predette determinerà la sostituzione di quelle approvate con le ordinanze medesime a decorrere dalla pubblicazione sul Bur delle linee di indirizzo aggiornate.